



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 354

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 maggio 2020

## I N D I C E

## Commissioni permanenti

|                                                                  |             |    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:                          |             |    |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | <i>Pag.</i> | 5  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i> . . . . .          | »           | 16 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia:                                      |             |    |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 17 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i> . . . . .         | »           | 19 |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa:                                         |             |    |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .          | »           | 20 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i> . . . . .          | »           | 20 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> . . . . .          | »           | 21 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 21 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio:                                       |             |    |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 25 |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:                               |             |    |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i> . . . . .          | »           | 28 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 28 |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:            |             |    |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 31 |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:                 |             |    |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i> . . . . .          | »           | 53 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 53 |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:        |             |    |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 61 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)</i> . . . . .         | »           | 64 |
| 10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:                 |             |    |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i> . . . . .          | »           | 65 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: |             |    |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                        | »           | 66 |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:                               |             |    |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129)</i> . . . . .         | »           | 69 |

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

|                                                          |             |    |
|----------------------------------------------------------|-------------|----|
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali: |             |    |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .           | <i>Pag.</i> | 70 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i> . . . . .  | »           | 70 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                | »           | 71 |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:         |             |    |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .  | »           | 76 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                | »           | 76 |

### **Commissioni bicamerali**

|                                                                                           |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                                                 | <i>Pag.</i> | 84  |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:                          |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                                                 | »           | 108 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .                                                    | »           | 109 |
| Per la sicurezza della Repubblica:                                                        |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                                                 | »           | 110 |

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

|                                                               |             |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                     | <i>Pag.</i> | 111 |

---



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 12 maggio 2020

**Plenaria**

**143<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che dal 7 maggio è entrato a far parte della Commissione il senatore Sandro Ruotolo, al quale dà il benvenuto, anche a nome della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *SULL'ESITO DI ALCUNE QUESTIONI DI COMPETENZA PROMOSSE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA*

Il PRESIDENTE avverte che, con lettera dello scorso 14 aprile, il Presidente del Senato ha comunicato la propria decisione in risposta alle considerazioni da lui formulate in merito ai conflitti di competenza sollevati dalla Commissione giustizia sull'assegnazione alla Commissione affari costituzionali di quattro disegni di legge costituzionale: il disegno di legge n. 28 («Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione»), il disegno di legge n. 388 («Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale»), il disegno di legge n. 591 («Suppressione del consiglio di giusti-

zia amministrativa per la Regione siciliana») e il disegno di legge n. 1199 («Modifica dell'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato»).

Ricorda di aver sottoposto all'Ufficio di Presidenza la sua intenzione di difendere l'assegnazione in sede esclusiva, in linea con la prassi seguita dalla Presidenza – ancor più accentuata in questa legislatura – e secondo la competenza riconosciuta alla 1<sup>a</sup> Commissione, sede naturale per l'esame dei disegni di legge costituzionali, e che l'Ufficio di Presidenza aveva concordato unanimemente.

Comunica che, al riguardo, il Presidente del Senato ha ritenuto opportuno mantenere le assegnazioni già disposte, anche alla luce dell'avviso manifestato sulla questione da lui stesso, e ha informato altresì di aver rappresentato al presidente Ostellari gli accorgimenti procedurali per assicurare tutto il rilievo possibile al parere che sarà espresso dalla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

*(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) propone di rinviare ulteriormente l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, in attesa della preannunciata presentazione di emendamenti della relatrice Angrisani e dei relativi subemendamenti. In tal modo, sarà possibile formulare uno schema di parere complessivo su tutte le proposte di modifica presentate. Pertanto, sarebbe preferibile rinviare l'esame degli emendamenti a un momento successivo, all'occorrenza anche alla prossima settimana.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza la scelta della relatrice di chiedere un ulteriore rinvio, peraltro di una settimana, su un provvedimento tanto urgente e atteso dal settore della scuola, considerata tra l'altro l'ormai imminente conclusione dell'anno scolastico.

Ritiene pertanto indifferibile l'avvio del dibattito in Commissione per l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che – come avviene per prassi – potrà successivamente essere integrato in caso di presentazione di ulteriori proposte emendative. Altrimenti, sarebbe preferibile che la relatrice rimettesse il proprio mandato.

Il senatore PERILLI (*M5S*) ritiene del tutto legittima la richiesta formulata dalla relatrice. Eventualmente, si potrebbe trovare un punto di incontro con l'esigenza manifestata dal senatore Augussori stabilendo un rinvio a più breve termine.

IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rinvio del seguito dell'esame, avanzata dalla relatrice, che è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il sottosegretario MARGIOTTA, in risposta ai rilievi formulati nella scorsa seduta con riferimento al provvedimento in titolo, precisa preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega n. 167 del 2015, sullo schema di decreto legislativo in esame è previsto un parere rafforzato, per cui il Governo trasmetterà nuovamente alle Camere il testo integrato con le osservazioni e le eventuali modifiche per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda, quindi, sinteticamente i passaggi dell'*iter* del provvedimento. Dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2019, lo schema di decreto è stato sottoposto al Consiglio di Stato per l'espressione del parere di competenza. Nel corso dell'adunanza del 26 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio, nel quale chiedeva, in sintesi, la preventiva acquisizione del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, nonché il concerto espresso dai Ministri competenti.

Con nota del 4 dicembre 2019, l'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato la documentazione richiesta al Consiglio di Stato che, nel corso dell'adunanza del 16 gennaio 2020, ha reso un secondo parere interlocutorio, nel quale si chiedeva la nuova trasmissione dei concerti dei Ministri competenti rilasciati e sottoscritti dal Ministro o da un soggetto delegato «d'ordine del Ministro». Nel medesimo parere interlocutorio, è stata richiesta la trasmissione di un testo aggiornato dello schema di decreto legislativo, corredato nuovamente delle pertinenti relazioni, che desse conto delle modifiche eventualmente apportate o delle ragioni a sostegno del mancato recepimento di tutte o di parte delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata.

In ottemperanza a dette richieste, l'Ufficio legislativo ha acquisito i concerti dei Ministri interessati, espressi nelle forme sopra richiamate, e ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di trasmissione di una proposta di schema di decreto legislativo, da sottoporre alla successiva valutazione del Governo, che tenesse conto dei rilievi formulati, indicando espressamente, nella relazione illustrativa, le proposte che si ritenevano poter essere accolte, come da espressa richiesta del Consiglio di Stato.

In sintesi, le modifiche di maggior rilievo apportate riguardano: l'introduzione della definizione di nautica sociale all'articolo 2 dello schema, su richiesta della Conferenza unificata; la previsione dell'utilizzazione esclusivamente dei codici comunitari armonizzati per l'indicazione delle limitazioni e prescrizioni sulle patenti nautiche all'articolo 13 e l'indicazione delle motivazioni per le quali è istituita l'anagrafe delle patenti nautiche, nonché norme di dettaglio a tutela della privacy, all'articolo 14, su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali.

Ricevuta la suddetta documentazione, il Consiglio di Stato ha reso parere definitivo nell'adunanza del 26 marzo 2020, pervenuto all'Ufficio legislativo in data 23 aprile 2020 e trasmesso il giorno successivo, unitamente ai testi aggiornati precedentemente inoltrati al Consiglio di Stato, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Concludendo, auspica che la Commissione affari costituzionali possa esprimere nella giornata odierna le proprie osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione, al fine di accelerare l'esame del provvedimento, assicurando che il Governo terrà conto dei rilievi pervenuti.

Il PRESIDENTE, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, auspica che per il futuro la Commissione sia posta nelle condizioni di pronunciarsi direttamente sul testo definitivo, anche per garantire un'adeguata speditezza dei lavori.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), ferme restando le osservazioni non ostative già illustrate nella scorsa seduta, propone di integrare la proposta di parere, nelle premesse, con il seguente capoverso: «preso atto di quanto illustrato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta della Commissione del 12 maggio 2020, e in particolare del fatto che il testo da ultimo trasmesso al Consiglio di Stato, che differisce da quello trasmesso alle Camere in quanto integrato con le proposte formulate dalla Conferenza unificata e dal Garante ritenute accoglibili, non è ancora stato sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri».

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare sia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti sia il relatore per l'ulteriore rilievo inserito nella proposta di parere, ribadisce tuttavia le proprie riserve sulla procedura adottata dal Governo per i propri provvedimenti. Già altre volte, infatti, è stato sottoposto alle Camere un testo destinato a essere a breve



modificato. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia che non parteciperà al voto, riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con rilievi, avanzata dal relatore (*pubblicata in allegato*).

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato. Segnala in particolare le osservazioni riferite all'articolo 2, da lui ritenute particolarmente rilevanti, e con le quali – piuttosto che indicare una specifica soluzione – si sottolinea l'esigenza di contemperare la tutela della salute dei detenuti con la necessità di consentire alle autorità competenti di svolgere efficacemente la propria attività.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la carenza del requisito della omogeneità del provvedimento all'esame, come si evince fin dal titolo, in violazione di quanto previsto dalla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

Inoltre, critica la formulazione del testo così involuta da rendere incomprensibili alcuni passaggi, come il comma 5 dell'articolo 6, dove non è esplicitato a quale piattaforma si intende affidare la gestione del sistema di allerta delle persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19, né sono precisati i parametri che la società incaricata della raccolta dei dati dovrà soddisfare sotto il profilo della sicurezza.

Infine, ritiene preferibile formulare come condizione il rilievo circa la necessità di prevedere, sempre all'articolo 6, una specifica disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sul sistema di allerta anti Covid-19.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che il Governo ha ritenuto di intervenire con disposizioni caratterizzate dai requisiti della necessità ed urgenza, e accomunate dalla finalità di rispondere all'emergenza sanitaria in atto.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) rileva che, come precisato dal ministro Pisano nel corso dell'audizione informale svolta in Commissione lavori pubblici, la società che si occuperà della gestione del server centra-

lizzato per la raccolta dei dati è la Sogei S.p.A, a totale partecipazione pubblica.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) nota incidentalmente come la mancata comparazione con altre società in grado di fornire lo stesso servizio rappresenti un'ulteriore criticità.

Il senatore PERILLI (*M5S*) rileva che nel testo del decreto non è opportuno precisare il nome della società incaricata di fornire il servizio, anche per consentire che in futuro possano esserci degli avvicendamenti senza dover modificare la norma.

Il PRESIDENTE precisa che anche nella relazione introduttiva del provvedimento si chiarisce che la piattaforma per la gestione dei dati si avvale di infrastrutture localizzate sul territorio nazionale gestite da Sogei Spa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) rileva che l'installazione dell'applicazione per il tracciamento dei soggetti positivi coinvolge profili di costituzionalità che la Commissione avrebbe dovuto indagare con particolare attenzione.

Il PRESIDENTE ricorda di aver proposto, proprio a tal fine, l'assegnazione di un affare sui profili costituzionali dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. Tuttavia, la proposta è stata respinta dalla Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) precisa che si sarebbe potuto approfondire il tema relativo alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti anche nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, eventualmente attraverso un parere più articolato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore (*pubblicata in allegato*).

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 101**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il testo è stato inizialmente trasmesso alle Camere il 22 luglio 2019 e assegnato con riserva alle competenti Commissioni con scadenza del termine il 12 agosto 2019 e, per le osservazioni, il 6 agosto 2019;

– la legge 6 agosto 2019, n. 84, ha prorogato di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, inizialmente in scadenza il 13 agosto 2019, portandolo al 13 agosto 2020;

– in data 8 agosto 2019, il Governo ha trasmesso alle Camere copia dell'intesa, condizionata, resa dalla Conferenza unificata il precedente 1 agosto;

– solo in data 29 aprile 2020, il Governo ha trasmesso alle Camere copia del parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 2 ottobre 2019, e del Consiglio di Stato del 23 aprile 2020, reso nell'adunanza del 26 marzo 2020;

– il Consiglio di Stato, nel citato parere – che segue peraltro due pareri interlocutori, uno del 1 ottobre 2019 (reso nell'adunanza del 26 settembre 2019) e uno del 23 gennaio 2020 (reso nell'adunanza del 16 gennaio 2020) – fa riferimento a un testo diverso da quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere;

– sulla base di quanto si evince in quella sede, sarebbero state recepite sia la condizione posta dalla Conferenza unificata (con l'inserimento di un nuovo articolo 2, che ha comportato la modifica della numerazione di tutti gli articoli seguenti), sia osservazioni del Garante;

considerato che:

– come è noto e riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la legittimità dell'atto;

– come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi organi ad esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica;

– il testo trasmesso alle Camere e assegnato per il parere alla 8<sup>a</sup> Commissione in sede primaria e a questa Commissione per osservazioni non corrisponde, di fatto, al testo sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere;

rilevato che per l'atto in questione è trascorso un tempo inusualmente lungo dalla trasmissione allo scioglimento della riserva, anche in ragione dell'intervenuta proroga del termine della delega;

preso atto di quanto illustrato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta della Commissione del 12 maggio 2020, e in particolare del fatto che il testo da ultimo trasmesso al Consiglio di Stato, che differisce da quello trasmesso alle Camere in quanto integrato con le proposte formulate dalla Conferenza unificata e dal Garante ritenute accoglibili, non è ancora stato sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri;

ritenuto, perciò, di doversi esprimere sul testo così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere;

formula osservazioni non ostative, rilevando, in via generale, e analogamente a quanto osservato in casi analoghi (*cfr.* osservazioni all'A.G. 132/XVIII) che, per un corretto ed efficace svolgimento dell'esame in sede consultiva occorrerebbe che gli schemi di atti del Governo fossero trasmessi alle Camere nel testo risultante dall'accoglimento dei rilievi degli altri organi consultati ovvero nello stesso testo ad essi sottoposto per il parere definitivo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1786**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il decreto-legge si compone di otto articoli che intervengono in diversi ambiti, introducendo misure necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 1 proroga al 1° settembre 2020 il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;

l'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale della detenzione domiciliare in deroga e dei permessi di necessità;

l'articolo 3 reca disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto legge n. 18 del 2020;

gli articoli 4 e 5 recano disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e di giustizia contabile;

l'articolo 6 prevede misure per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;

gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la norma sull'entrata in vigore,

rilevato, in particolare, che:

all'articolo 4, nell'ambito della disciplina emergenziale, è ripristinata la possibilità, su richiesta delle parti, di svolgere la trattazione orale delle controversie con modalità di collegamento da remoto;

all'articolo 6, per quanto riguarda l'applicazione di tracciamento dei contatti, la disciplina prevista si pone in linea con quanto raccomandato dalla Commissione europea e dal Comitato europeo per la protezione dei dati, nonché del Garante per la protezione dei dati personali. Si dispone altresì che i dati di prossimità dei dispositivi siano resi anonimi o pseudonimizzati e sia esclusa in ogni caso la geolocalizzazione. Inoltre, non si prevede alcuna conseguenza pregiudizievole in caso di mancato utilizzo dell'applicazione,

ritenuta tuttavia la necessità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1:

alla lettera *a*), n. 1), posto che non è previsto un termine per l'espressione del parere, occorre chiarire se, decorse le 24 ore prima delle quali il provvedimento non può essere adottato, l'autorità competente possa comunque procedere in assenza del prescritto parere (come invece previsto espressamente dalla successiva lettera *b*) del comma 1);

alla lettera *b*), occorre chiarire a quale ipotesi sia riferibile la clausola relativa alle esigenze di eccezionale urgenza;

– all'articolo 3, premesso che il termine del 15 aprile previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge n. 18 del 2020 è stato prorogato al 12 maggio dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 senza una modifica espressa delle citate disposizioni, occorre, in analogia con quanto disposto dalle lettere *b*) e *h*) relativamente ai commi 6 e 20 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, sostituire ai commi 1 e 2 le parole «16 aprile» con le seguenti «12 maggio». Si reputa infatti opportuno, sia a fini di chiarezza, sia per evitare incertezze interpretative concentrare in un'unica sede normativa tutte le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali;

– all'articolo 4:

al comma 1, al quinto periodo, si ritiene opportuno prevedere la comunicazione alle parti del decreto relativo alla discussione da remoto;

al comma 1, all'ultimo periodo, si ritiene che la disciplina dei tempi massimi di discussione e di replica possa costituire materia sottoposta alla riserva di legge di cui all'articolo 111, primo comma, della Costituzione, da disciplinare con fonte primaria e non con atto amministrativo;

al comma 2 si ravvisa l'opportunità di esplicitare i soggetti chiamati a esprimere il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato;

– all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), con riguardo al comma 4, e quale conseguenza della sostituzione della data del 30 giugno con quella del 31 luglio, occorre modificare anche la data del 1° luglio;

– all'articolo 6:

al comma 1, al secondo periodo, si invita a esplicitare che tra i soggetti con i quali si coordina il Ministero della salute in qualità di titolare del trattamento dei dati è incluso il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;

al comma 6, occorre indicare il soggetto responsabile della cancellazione dei dati;

in via generale e in considerazione dei rilevanti beni giuridici coinvolti, si invita la Commissione di merito a prevedere una specifica disciplina sanzionatoria, sia con riferimento all'utilizzo illecito dei dati, sia alla mancata cancellazione dei medesimi.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 81**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 12 maggio 2020

### Plenaria

#### 162<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Intervengono i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) (critico verso la possibilità di camere di consiglio da remoto, verso lo svolgimento di testimonianze in via telematica e verso la sovrabbondante disciplina amministrativa che accorda la modalità informatica richiesta dall'ufficio giudiziario), il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) (che invece difende la produttività delle videoconferenze, visto che i collaboratori di giustizia da anni sono ascoltati con modalità tali da garantirne l'identità e la genuinità), il senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che evidenzia il capovolgimento del rapporto tra Procura distrettuale e pubblico ministero e che ipotizza il rischio di una *vacatio* delle sospensioni processuali tra il 16 ed il 24 aprile 2020) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) (che paventa l'ambiguità dell'aggiunta delle cause relative ai minori a quelle relative agli alimenti, preferendo l'ipotiposi delle singole disposizioni codicistiche interessate).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in merito alle attività conoscitive già disposte dall'Ufficio di Presidenza integrato in riferimento al disegno di legge testé esaminato, sottopone alla Commissione alcune questioni sopraggiunte, che sollecitano una valutazione condivisa dei Gruppi e dei commissari tutti.

Anzitutto, è stato deferito alla Commissione un nuovo decreto-legge, il n. 29/2020, con ambiti parzialmente sovrapponibili con il decreto-legge n. 28/2020 all'ordine del giorno. Propone che, impregiudicate le valutazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato sulla nuova programmazione dei lavori nell'eventualità di un nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, per economia dei mezzi ai soggetti auditi sia offerta la possibilità di pronunciarsi anche sul disegno di legge n. 1799.

Conviene la Commissione.

In secondo luogo, il PRESIDENTE elenca i soggetti che hanno declinato di partecipare, inviando memoria scritta o riservandosi di farlo (la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed il Garante della *privacy*).

Prende atto la Commissione.

In terzo luogo, il PRESIDENTE richiede ai Gruppi ed ai Relatori se non vogliono meglio specificare alcune indicazioni: è stata ad esempio rilevata la competenza del commissario Arcuri (in luogo del Dipartimento della Protezione civile) o di alcuni Ministeri sul tema oggetto dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1786, nonché l'evidente competenza dell'Organismo Congressuale Forense sulle norme processuali e le interessanti considerazioni espresse dai presidenti di Corte d'appello di Venezia e Milano sulla ricaduta in termini di organici magistratuali. Stante anche l'indicazione tardiva del senatore Crucioli in ordine ad altri soggetti da audire (il procuratore di Spoleto Cannevale e, per l'Unione avvocati amministrativisti, gli avvocati Anselmi e Leozappa), propone di riaprire il termine per indicare ulteriori soggetti da invitare in videoconferenza presso l'Ufficio di Presidenza integrato, invitando i senatori a fare pervenire i relativi nominativi entro le 15 di domani 13 maggio 2020.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE preannuncia infine che proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato di investire la Presidenza del Senato della richiesta di autorizzare la pubblicità dei lavori delle audizioni, in una modalità che consenta la più ampia divulgazione.

Concorda la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, in funzione delle audizioni in videoconferenza che avranno luogo domani e giovedì in sede di Ufficio di Presidenza integrato, sono pervenuti in ordine alla tematica in titolo: un documento trasmesso dall'Unione nazionale delle Camere civili (che comunque parteciperà alle audizioni con il suo presidente); un documento trasmesso dall'Associazione vittime del dovere; un contributo sull'oggetto dell'articolo 6 del professor Sartor dell'Istituto Universitario Europeo.

La Commissione conviene che questi documenti saranno resi disponibili sul sito *Internet* della Commissione, come inerenti all'attività conoscitiva funzionale ai disegni di legge nn. 1786 e 1799, unitamente alla documentazione, che perverrà in seguito, da parte dei soggetti convocati per le audizioni ovvero, tra gli altri atti trasmessi o inviati alla Commissione, a quelli giudicati conferenti dai Relatori.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza, per oggi al termine della seduta plenaria: vi si discuterà la programmazione dei lavori, alla luce dei fatti nuovi testé esposti, nonché la proposta di un'iniziativa presso i Ministeri della giustizia e dell'economia e finanza sulla cause della mancata corresponsione di emolumenti ad alcune tipologie di magistrati onorari.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 119**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza della Presidente*  
GARAVINI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL BRIG. GEN. GIANCARLO GAMBARDELLA, DIRETTORE DELLA TASK FORCE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI DELLA DIFESA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 425 (PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA DIFESA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza della Presidente*  
GARAVINI

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI GUIDO CROSETTO E CARLO FESTUCCI, PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE DELLE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA (AIAD) E DI MICHELE NONES, VICEPRESIDENTE DELL'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (IAI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza della Presidente*  
**GARAVINI**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**58<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GARAVINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(991) Tatjana ROJC ed altri. – Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale**

(Discussione e rinvio)

La presidente GARAVINI (*IV-PSI*), illustra, in qualità di relatrice, il disegno di legge in titolo, vertente tragica vicenda di quei militari che, durante la prima guerra mondiale, finirono davanti al plotone di esecuzione per reati contro la disciplina militare, in virtù di una normativa (già allora obsoleta), che risaliva al codice penale militare del 1869.

In particolare, l'intento è quello di attivare il procedimento di riabilitazione dei soldati italiani condannati alla pena capitale nel triennio 1915-'18, nonché restituire loro l'onore militare e riconoscergli la dignità di vittime di guerra.

Il tema, prosegue l'oratrice, è quello dei più di mille italiani (il numero esatto non è conosciuto), fucilati o comunque uccisi perché ritenuti colpevoli di codardia, diserzione o disobbedienza. Fra di loro ci sono anche i cosiddetti decimati, soldati estratti a sorte da reparti ritenuti «vigliacchi» e passati per le armi all'unico scopo di dare l'esempio.

Altri Paesi, inoltre, in particolare la Francia e la Gran Bretagna, a guerra finita affrontarono per i loro rispettivi eserciti questa pagina orribile della loro storia, restituendo l'onore e la riabilitazione giuridica alle vittime di queste ingiuste pratiche.

L'oratrice ricorda quindi che già nella scorsa legislatura vi era stata un'iniziativa parlamentare sul tema, che aveva portato all'approvazione di un disegno di legge alla Camera, il cui iter si era però interrotto al Senato. Sempre durante quella legislatura erano intervenuti, sul delicato argomento, sia il Presidente Mattarella (rammentando che non era possibile lasciare in ombra le tristi pagine della cosiddetta «giustizia sommaria» esercitata dai tribunali militari durante la prima guerra mondiale), sia il vescovo Ordinario Militare Marciànò (che si era espresso favorevolmente alla loro riabilitazione sottolineando la gratuità, l'ingiustizia e la violenza delle pene a cui vennero sottoposti).

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede «la restituzione dell'onore» agli appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della prima Guerra mondiale, vennero fucilati senza le garanzie del giusto processo, con sentenze emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari. A questo fine dovranno essere altresì promosse iniziative volta al recupero della memoria di questi caduti, in particolare la ricerca storica sulle vicende del primo conflitto mondiale, con specifico riferimento a questi tragici episodi.

L'articolo 2 prevede quindi che i nomi dei militari delle Forze armate fucilati nel corso della prima Guerra mondiale, in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito del 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 siano inseriti, su istanza di parte, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. È altresì prevista l'installazione di un'iscrizione commemorativa nel complesso del Vittoriano ed in tutti i sacrari militari.

L'articolo 3 impone al Ministero della difesa di disporre la piena fruizione degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri relativi a questi episodi, ove non già versati al sistema degli archivi di Stato.

L'articolo 4 prevede infine che il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale (istituito con decreto del Ministro della difesa del 16 ottobre 2014), pubblici e diffonda le proprie ricerche su questo tema, mentre l'articolo 5 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude invitando i Gruppi a far pervenire eventuali proposte di audizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1371) *Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice ROJC (PD) illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e che istituisce la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

La data scelta, in particolare, è quella del 26 gennaio, in ricordo della battaglia di Nikolajevka, combattuta il 26 gennaio del 1943 e che è stata uno degli scontri più significativi che videro coinvolte le truppe alpine durante la seconda guerra mondiale. La storiografia militare ricorda infatti quell'episodio per l'esempio di coraggio, di spirito di corpo e di elevato senso del dovere offerto da tutti gli Alpini coinvolti nel combattimento.

Anche nella propria regione di origine, ossia il Friuli Venezia Giulia, prosegue la relatrice, il sacrificio di quegli uomini è ricordato dal sacrario di Cargnacco, eretto per ricordare tutti i militari e i caduti dispersi nella campagna di Russia.

Pone quindi l'accento sul costante spirito di sacrificio del Corpo alpino, sempre contraddistintosi non solo nelle guerre del passato ma anche negli impieghi del presente. Il loro impegno è infatti ricordato in tante calamità che hanno colpito il Paese, dal disastro del Vajont del 1963, al recente terremoto in Abruzzo, così come l'impegno nell'ambito delle missioni militari internazionali, dal Mozambico ai Balcani, dall'Afghanistan al Libano e, da ultimo, in occasione della straordinaria e drammatica crisi epidemiologica conseguente al diffondersi del COVID-19.

L'oratrice sottolinea altresì che la necessità di ricordare il sacrificio dei militari italiani durante il secondo conflitto mondiale, sacrificati dal regime fascista sull'altare di un'assurda ed irrealizzabile politica di potenza, contribuirà senz'altro a solidificare lo spirito antifascista sotteso alla rinascita repubblicana.

Procede quindi a una breve disamina dei 5 articoli del provvedimento, che riconosce il 26 gennaio quale Giornata nazionale (stabilendo altresì che tutte le iniziative connesse si svolgano, di norma, l'ultima domenica del mese di gennaio) e che prevede l'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, con il coinvolgimento, ove possibile, dell'Associazione nazionale alpini.

La Giornata non sarà considerata una solennità civile, ma si incentiveranno gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, a promuovere iniziative in questa occasione. È prevista, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni che comprenda anche studiosi di storia ed esponenti di associazioni, riservandosi di far pervenire alla presidenza le proprie proposte sul punto.

La presidente GARAVINI invita quindi i Gruppi a far pervenire eventuali ed ulteriori proposte di audizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

### **Plenaria**

**272<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti riformulati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito fino alle ore 13 del 12 maggio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 1.18 (testo 2) che sopprime il riferimento al 18 maggio come termine ultimo per la ripresa dell'attività didattica in presenza. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 1.77 (testo 2), in tema di conservazione dell'indennità da parte del personale docente e ATA all'estero rientrato in Italia.

Con riguardo all'emendamento 1.0.3 (testo 2), sulla disciplina del traffico digitale gratuito per la didattica a distanza, ferma restando la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e allocate sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva la necessità di valutare la corretta quantificazione dell'onere pari a 10 milioni

di euro per il 2020. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 2.44 (testo 2), che prevede l'attivazione di una procedura per l'immissione in ruolo dei ricorrenti su vari concorsi per la dirigenza scolastica.

Fa presente la necessità di valutare altresì la corretta quantificazione degli oneri, valutati in 1,5 milioni di euro, della proposta 2.52 (testo 2) sul pagamento dei docenti delle istituzioni scolastiche all'estero, ferma restando la disponibilità delle risorse allocate sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Occorre poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.107 (testo 2), recante misure per risolvere contenziosi relativi a concorsi per docenti banditi nel 2016. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 2.109 (testo 2), che prevede un adeguamento dell'organico dei docenti.

Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.111 (testo 2), sull'attribuzione delle attività con aperture pomeridiane ai collaboratori scolastici. Segnala altresì che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.0.30 (testo corretto) in tema di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, per gli eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi al momento dell'immissione nei ruoli. Rileva che occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri, pari a 40 milioni di euro per il 2020, dell'emendamento 2.0.49 (testo 2) sui contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuori sede, ferma restando la disponibilità delle risorse allocate sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2 (testo 2), istitutivo di un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ferma restando la necessità di determinare la quota di concorso alla copertura finanziaria dei vari mezzi utilizzati allo scopo. Sulla proposta 4.13 (testo 2), che prevede procedure di immissione in ruolo e l'ampliamento dell'organico dei docenti, richiede la relazione tecnica, anche con riguardo alla compatibilità tra copertura a tetto di spesa e assunzioni di personale. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.15 (testo corretto) e 4.16 (testo corretto), che ampliano le misure di reclutamento e abilitazione previste dal decreto-legge n. 126/2019 ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 5.0.1 (testo 2).

Richiede, infine, la relazione tecnica sulla proposta 7.0.15 (testo 2) – analoga alle proposte 2.71, 2.72 e 2.73 – che prevede un credito di imposta in favore dei proprietari degli immobili locati agli studenti universitari «fuori sede».

Il sottosegretario MISIANI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, impegnata anche nelle verifiche relative al decreto-legge in corso di adozione, non ha ancora concluso l'istruttoria sugli emendamenti in titolo.

Per chiedere lumi sulla tempistica delle risposte del Governo interviene la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), alla quale risponde il sottosegretario MISIANI fornendo rassicurazioni.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'esperienza, richiama l'esigenza di assicurare un'organizzazione dei lavori della Commissione ordinata e produttiva.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato ragguagli sui prossimi provvedimenti da inserire all'ordine del giorno, propone di aggiornare i lavori al pomeriggio di domani.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 51**

*Presidenza del Presidente*  
BAGNAI

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,05*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**172<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BAGNAI dà conto di una lettera della Presidente del Senato con la quale si informa che la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità che le Commissioni riprendano l'attività parlamentare

ordinaria a partire dalla settimana in corso. Fa quindi brevemente riferimento all'esito dell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi circa l'iscrizione all'ordine del giorno di disegni di legge.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(788) URSO ed altri.** – *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*

**(79) Loredana DE PETRIS.** – *Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

**(1287) LANNUTTI ed altri.** – *Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) ricorda che la Commissione ha convenuto sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali e che i Gruppi hanno già fatto pervenire le loro segnalazioni in proposito. Segnala inoltre che due dei soggetti indicati, ossia Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana, hanno già trasmesso delle memorie scritte, ricche di spunti e rilievi anche fortemente critici.

Al fine di poter acquisire elementi anche dagli altri soggetti (Assopopolari, Federcasse, CNCU, società cessionarie, Confindustria, Confcommercio, Confapi, Fabi, Confimi industria, CNA, ANCE, Federproprietà, avvocato Dino Crivellari e ingegner Alfonso SCARANO), così come di porre domande a Bankitalia e ABI sui testi consegnati, auspica tuttavia lo svolgimento di audizioni, preferibilmente rispetto alla videoconferenza con la presenza fisica in Senato degli auditi per rendere più proficuo l'incontro.

Il PRESIDENTE concorda con l'auspicio espresso dal relatore e assicura che prenderà gli opportuni contatti con i senatori questori per definire eventuali nuove modalità di svolgimento della fase istruttoria.

Comunica inoltre che i documenti pervenuti saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1443) *RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) *RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) informa che sono giunti alla Commissione i contributi scritti da parte del Comando generale della Guardia di finanza e del Sindacato autonomo di polizia.

Inoltre anticipa la predisposizione di un testo unificato, che si riserva di presentare nel più breve tempo possibile.

Prende atto la Commissione.

Il presidente BAGNAI comunica che i documenti pervenuti saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione e rinvia il seguito della discussione congiunta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Martedì 12 maggio 2020

**Plenaria**

**153<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PITTONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 1.18, 1.24, 1.77, 1.0.3, 2.19, 2.44, 2.52, 2.106, 2.107, 2.109, 2.111, 2.0.4, 2.0.24, 2.0.27, 2.0.49, 3.0.2, 4.13, 4.0.17, 5.0.1, 7.0.15 e 7.0.18, pubblicate in allegato. Avverte che sono stati presentati i testi corretti degli emendamenti 2.0.30, 4.15, 4.16, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Romano aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1774/1/7, G/1774/2/7, G/1774/6/7, G/1774/16/7 e G/1774/21/7 e agli emendamenti 1.65, 1.66 e 3.0.1 e che il senatore Pilon aggiunge la firma all'emendamento 4.18.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che non sono pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La relatrice ANGRISANI (M5S) preannuncia la presentazione, nella mattina di domani, di alcuni emendamenti.

Prende atto la Commissione.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) esprime sconcerto per l'assenza, a più di un mese dall'adozione del provvedimento d'urgenza in esame, di un quadro definito sulla conclusione dell'anno scolastico. Il protrarsi dei tempi d'esame del decreto-legge, un provvedimento carente sin dall'origine come dimostra la presentazione di circa 400 emendamenti, lascia docenti, famiglie e studenti, in particolare quelli che concludono un ciclo di studi, in una grave incertezza, che auspica possa essere al più presto superata.

Si unisce il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), che osserva come il decreto-legge avrebbe dovuto essere adottato in tempi più congrui, evitando le attuali incertezze, cui si cerca ora di far fronte con ordinanza.

Ad avviso del senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) non c'è da manifestare stupore per il ritardo con il quale il Governo adotta provvedimenti che invece dovrebbero essere per loro natura urgenti: si tratta ormai di una prassi, che egli giudica assai censurabile. Menziona a questo proposito il cosiddetto «decreto-legge Rilancio», atteso nel mese di aprile e la cui entrata in vigore è di giorno in giorno differita a causa di un braccio di ferro tutto politico tra le forze di maggioranza su specifiche questioni, come la regolarizzazione di migranti: ciò comporta inevitabili conseguenze negative per famiglie, lavoratori e imprese che attendono un sostegno in un momento così difficile e che evidentemente non sono al centro dell'attenzione della maggioranza e del Governo, come, nel caso del decreto-legge n. 22, non lo è la scuola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata alle ore 8,30 di domani, 13 maggio, è posticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.18 (testo 2)**

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI

*Al comma 3 e ovunque ricorra, sopprimere le parole: «18 maggio».*

---

**1.24 (testo 2)**DE LUCIA, GRANATO, CORRADO, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, MARILOTTI,  
TRENTACOSTE*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 3, lettera a):*1) *dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;*2) *sostituire le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;»;*b) *al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», con le parole «in sede di»;*c) *al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente: «rimodulazione»;*d) *al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».*

---

**1.77 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, in deroga a quanto previsto dal comma 1, articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il limite di 50 giorni per il pagamento della metà dell'indennità personale di docenti e ATA italiani rientrati in Italia e assunti in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è sospeso per tutto il periodo di crisi sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il personale assunto in base a quanto previsto dall'articolo 186 continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario anche oltre il limite dei 50 giorni e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

8-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, nel limite massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alla fine aggiungere:*  
«salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies».

---

**1.0.3 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)*

1. Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico *on line* utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**Art. 2.****2.19 (testo 2)**

VERDUCCI, MARCUCCI, DE PETRIS, LANIECE, IORI, Assuntela MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*bis*, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di assicurare in tempi certi le immissioni in ruolo dei docenti;».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) le lettere a) e d) sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: "del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e" sono soppresse;

3) alla lettera e), le parole: ", avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;"

b) il comma 10 è abrogato;

c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.».

## **2.44 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei

dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso;

*d-ter)* all'onere derivante dall'attuazione della lettera *d-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 2.52 (testo 2)

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso i 60 giorni. Agli oneri di cui alla presente lettera, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**2.106 (testo 2)**

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell’emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall’apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l’esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all’ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell’età evolutiva. 6-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**2.107 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell’istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi *pleno iure*.

6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6 bis), nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alla fine aggiungere: «salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter».*

---

### **2.109 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero dell'istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il Ministero dell'istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere: «salvo quanto previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, dal comma 2-bis del presente articolo»;*

– *all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 6-bis, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

### **2.111 (testo 2)**

MONTEVECCHI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali».

---

**2.0.4 (testo 2)**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

**"Art. 1-bis.**

*(Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)*

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. La procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente è bandita con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali ne definiscono termini e modalità di iscrizione e svolgimento, nonché l'ammontare dei diritti di segreteria



dovuti per la partecipazione, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima procedura. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*1-quaterdecies.* Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II<sup>a</sup> fascia.

*1-quinquiesdecies.* Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*1-sexiesdecies.* Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

*a)* trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

*b)* stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020"».

**2.0.24 (testo 2)**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Progressione carriera DSGA facenti funzione)*

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

*6-bis.* Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

*6-ter.* Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista

per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

*6-quater.* Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## 2.0.27 (testo 2)

VANIN, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

---

**2.0.30 (testo corretto)**

IORI, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

---

**2.0.49 (testo 2)**

CONZATTI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)*

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario *una tantum*, nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente.

2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

---

### Art. 3.

#### 3.0.2 (testo 2)

DE PETRIS, VERDUCCI, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)*

1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID- 19" di seguito denominato "Fondo" con risorse pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*».

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*» e, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui all'articolo 3-*bis* si provvede per quota parte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e per la restante parte con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo.

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* per la quota parte non coperta dalle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì mediante corrispondenti riduzioni delle dotazioni per l'anno 2020:

a) del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-*bis* per l'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il *green new deal* di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

#### Art. 4.

##### 4.13 (testo 2)

IANNONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

1-*ter*. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1-*quater*. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-*ter* è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma 1-*ter* e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

*1-quinquies.* Al percorso formativo abbreviato di cui al comma *1-quater* può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

*1-sexies.* Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 sei mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all'immissione in ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno su posti di sostegno.

*1-septies.* Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma *1-sexies* è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

- a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione;
- b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

*1-octies.* A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno



2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

#### **4.15 (testo corretto)**

NENCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria."

al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria e";

al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria."

al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due"

al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96."

al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione"».

---

#### **4.16 (testo corretto)**

MOLES, CANGINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.";

b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria e";

d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";

f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";

g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione"».

---

#### 4.0.17 (testo 2)

AUDDINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. Al comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, sostituire le parole "Al fine di" con le seguenti: "Sino all'anno scolastico 2020/2021, al fine di"».

---

**Art. 5.****5.0.1 (testo 2)**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, PITTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)*

1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

**Art. 7.****7.0.15 (testo 2)**

PEROSINO, MOLES, CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 7-bis.***(Misure in favore degli studenti fuori sede)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al totale dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 180 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **7.0.18 (testo 2)**

BORGONZONI, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, SAPONARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 12 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 58**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEL DIRETTORE GENERALE DI ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A., NONCHÈ DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL DIRETTORE COMMERCIALE DI ITALO S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL SETTORE DEI TRASPORTI*

**Plenaria**

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4, e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute le osservazioni della Commissione affari costituzionali e, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dà la parola al relatore Santillo, che illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Il sottosegretario MARGIOTTA ringrazia il relatore e l'intera Commissione per il lavoro fatto, di cui il Governo terrà conto in sede di stesura definitiva dello schema di decreto legislativo che verrà poi nuovamente trasmesso alle Camere, come previsto dalla legge delega.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore per l'importante lavoro svolto, che ha coinvolto l'intera Commissione e ha tenuto in debita considerazione le istanze provenienti da tutta la filiera della nautica, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI (*M5S*) illustra il decreto-legge in esame che introduce, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto, misure urgenti nel settore della giustizia e per la disciplina del sistema di tracciamento dei contatti con soggetti affetti da Covid-19.

Le disposizioni del Capo I (articoli 1-5) riguardano le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi di necessità, nonché

la sospensione dei termini processuali. Recano inoltre norme integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile.

Con riferimento alle intercettazioni telefoniche, l'articolo 1 posticipa l'entrata in vigore della nuova disciplina della materia, introdotta con il decreto legislativo n. 216 del 2017, prevedendo che essa si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, invece che a quelli iscritti dopo il prossimo 30 aprile, come previsto dalla normativa previgente.

Il Capo II – che comprende il solo articolo 6 – riguarda l'introduzione di un sistema di tracciamento dei contatti per la prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo ai profili relativi alla tutela dei dati personali.

Il comma 1 istituisce una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione per i dispositivi di telefonia mobile, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al virus e di tutelarne la salute attraverso le misure di profilassi adottate per l'emergenza sanitaria.

Per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione delle misure di sanità pubblica e di cura, il Ministero della salute, che è il titolare del trattamento dei dati, sentirà il Ministro per gli affari regionali e si coordinerà con gli altri soggetti con competenze istituzionali in materia sanitaria connesse all'emergenza.

Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma sono complementari rispetto alle modalità ordinarie utilizzate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministro della salute e quello per gli affari regionali informano periodicamente la Conferenza Stato-Regioni sullo stato di avanzamento del progetto.

Il comma 2, nel prevedere l'adozione da parte del Ministero della salute (sentito il Garante della *privacy*) di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, chiarisce che in particolare dovrà essere assicurato: che gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; che, per impostazione predefinita, i dati personali raccolti siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; che il trattamento sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati, con esclusione, in ogni caso della possibilità di geo-localizzare i singoli utenti; che siano garantite la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e che non sia possibile reidentificare i soggetti ai quali si

riferiscono i dati; che, anche nei dispositivi mobili degli utenti, i dati relativi ai contatti stretti siano conservati per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata viene stabilita dal Ministero della salute, e che al termine di tale periodo essi siano cancellati in modo automatico; che gli interessati possano esercitare i diritti previsti nel regolamento europeo sulla *privacy* (diritto di accesso, rettifica, oblio, ecc.) anche con modalità semplificate.

Sempre in relazione al trattamento dei dati raccolti, il comma 3 stabilisce che essi non possano essere trattati per finalità diverse da quelle specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Il comma 4 chiarisce poi che il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole.

In base a quanto stabilito dal comma 5, la piattaforma è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società Sogei s.p.a.. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta.

Il comma 6 dispone che l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il comma 7 dispone che agli oneri per l'implementazione della piattaforma per il tracciamento dei contatti si provveda mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il Capo III del provvedimento (articoli 7 e 8) reca infine le disposizioni finali e sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101),

premessi che:

con la legge 7 ottobre 2015, n. 167, «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto», il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare la riforma del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

l'attuazione della delega legislativa è avvenuta con l'entrata in vigore, in data 13 febbraio 2018, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;

la citata legge n. 167 del 2015, al comma 5 dell'articolo 1, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del codice della nautica da diporto, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore;

con la legge 6 agosto 2019, n. 84, i termini per l'adozione di decreti legislativi contenenti detti correttivi sono stati prorogati da 18 a 30 mesi;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo correttivo opera una revisione della disciplina in materia delle dotazioni di sicurezza in un'ottica di semplificazione in particolare per le unità che navigano in acque SAR e che si dotino di dispositivi di geolocalizzazione;

con riferimento alle unità da diporto in uso commerciali si prevede un modello semplificato di licenza per le unità destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, il rilascio del certificato di idoneità al noleggio a cura dello sportello telematico del diportista (STED), un quadro

regolamentare nazionale per la locazione delle unità da diporto e il loro noleggio finalizzato alla razionalizzazione degli adempimenti, nel rispetto del codice della navigazione, e una specifica disciplina per le unità utilizzate per la somministrazione di cibo e bevande e per le attività di commercio al dettaglio. Si auspica altresì una specifica disciplina per le *houseboat* destinate a uso hotelleria, per le quali valutare eventuali specifiche aree destinate in ambito portuale e lacustre, escludendole dalla normativa urbanistica;

relativamente al regime amministrativo lo schema in oggetto prevede la possibilità di iscrivere le nuove unità direttamente a nome del cantiere, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo del titolo di proprietà, esplicita la valenza giuridica della ricevuta rilasciata dallo STED in occasione del rinnovo della licenza di navigazione, introduce una specifica disciplina relativa all'utilizzo dei droni e procedure semplificate per le annotazioni sul ruolino di equipaggio;

lo schema di decreto legislativo correttivo stabilisce inoltre, con riferimento alle professioni, la distinzione tra la figura dell'istruttore professionale di vela e le attività sportive dilettantistiche;

si introducono, infine, modifiche al codice della nautica da diporto volte alla modulazione delle infrastrutture previste per i posti barca riservati ai disabili;

valutata positivamente la previsione di misure finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative inerenti le attività delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, del noleggio e della locazione di natanti, imbarcazioni e navi da diporto;

considerato altresì che:

il parere espresso dal Consiglio di Stato, anche quello da ultimo reso il 26 marzo 2020, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;

appare necessario, attesa la rilevanza e l'articolazione del provvedimento, apportare alcune modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;

tenuto conto:

del parere reso dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali;

dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto:

delle osservazioni della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Giustizia e della Commissione per le Politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si valuti di inserire nel testo, in coerenza con quanto osservato dalla Conferenza unificata, uno specifico riferimento alla definizione di nautica sociale relativamente alle unità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, utilizzate per fini esclusivamente ludici, sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, fino a 10 metri di lunghezza, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

– con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice dallo schema di decreto in esame, si valuti di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, rinviando tale compito al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dettagliando in modo puntuale l'eventuale contenuto residuale riservato alle ordinanze della competente autorità marittima;

– con riferimento alle modifiche previste all'articolo 29 del codice, si valuti di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa;

– con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39, sopprimere la lettera a) dell'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto, provvedendo in tal modo al coordinamento con l'articolo 13, comma 5-*quater*, del decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato, nel senso indicato dallo schema di decreto, l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice;

– con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39-*bis* del codice, in materia di Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, coerentemente con quanto osservato dal Garante per la protezione dei dati personali nonché dal Consiglio di Stato in sede di parere il 23 aprile 2020, si valuti di inserire una specifica disposizione che demandi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3;

– in relazione alle modifiche proposte all'articolo 47 del codice, si valuti di sostituire l'espressione riferita al noleggio di una parte dell'unità da diporto con quella più puntuale di «noleggio alla cabina»;

– si valuti, in relazione alle modifiche proposte all'articolo 49-*quinqüies* del codice in materia di istruttore professionale di vela, di pre-

vedere una più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela e del perimetro delle attività ad essa connesse;

– con riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto all'articolo 49-*septies* del codice in materia di scuole nautiche, si valuti:

*a)* in riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di una pregressa esperienza nella docenza;

*b)* con riferimento all'attività di insegnamento teorico, l'opportunità che il requisito relativo al possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire;

*c)* se l'eventuale soppressione del collaboratore familiare, mutuato dall'analogia normativa delle autoscuole, non costituisca una disfunzione gestionale, anche alla luce del fatto che molte autoscuole sono anche scuole nautiche;

*d)* il ripristino del comma 16 relativo alla possibilità di svolgere gli esami per il conseguimento della patente nautica, con un numero di candidati non inferiori a dieci, presso le sedi delle scuole nautiche, oltre che presso le sedi dell'autorità marittima o dell'ufficio della motorizzazione civile competenti per territorio.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 12 maggio 2020

**Plenaria**

**110<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VALLARDI comunica che, a causa della limitata disponibilità di aule del Senato idonee ai fini del rispetto dei limiti massimi di capienza per lo svolgimento delle sedute, la Commissione si è trovata nella necessità di dover riprogrammare l'organizzazione dei propri lavori anticipando la seduta odierna con un brevissimo preavviso. Pertanto, al fine di ovviare alle evidenti difficoltà conseguentemente sorte per diversi componenti della Commissione, si è convenuto in via informale, d'accordo con i Capigruppo, di limitare la seduta odierna allo svolgimento delle interrogazioni già programmate e di rinviare gli altri argomenti già previsti all'ordine del giorno a una successiva seduta.

Dà conto inoltre di una lettera trasmessa da parte della Presidenza del Senato con la quale si informa che la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità a che le Commissioni riprendano l'attività parlamentare ordinaria a partire dalla settimana in corso.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01151, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, sugli interventi a sostegno del settore dell'apicoltura, specie in Piemonte.

Il Ministero è ben consapevole delle difficoltà in cui versa il settore apistico discendenti – tra altri diversi fattori – dall'andamento climatico che ha determinato una riduzione della produzione di miele nazionale. Per tale motivo, l'attenzione è massima per questo settore in ragione della sua significativa rilevanza che non è limitativamente correlata solo al semplice valore delle produzioni dell'alveare come ad esempio: il miele, il polline e la gelatina reale.

Infatti, è fuor di dubbio che l'attività apistica presenta importanti risvolti anche in altri ambiti, quali quelli dell'impollinazione di importantissime colture agricole e forestali, della conservazione delle specie selvatiche, nonché del monitoraggio ambientale.

Per tale motivo, da tempo, sono state attivate misure di sostegno per questo settore produttivo nazionale, tra le quali vanno menzionati i programmi di sostegno OCM, nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013, i programmi APENET e BEENET, nonché il finanziamento della legge n. 313 del 2004 sulla disciplina dell'apicoltura.

In tempi più recenti, anche per cercare di ovviare alle conseguenze degli andamenti climatici particolarmente avversi, con la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio dell'anno 2019) sono stati stanziati fondi per 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzati all'attuazione di progetti nel settore apistico volti al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale.

In applicazione di tale norma, è stato predisposto un apposito provvedimento volto a privilegiare progetti straordinari a dimensione nazionale che vanno ad integrare le altre misure attivate ai sensi del regolamento UE 1308/2013 con l'intento di dare maggiore sostegno al settore.

Tali interventi vengono posti in essere per fronteggiare due grandi criticità che rischiano di inficiare la crescita professionale, produttiva ed economica perseguita in questi anni: le cadute verticali della produzione, correlate per lo più agli eventi meteorologici estremi da imputarsi al cambiamento climatico e alla combinazione di questi ultimi con altri fattori inerenti le patologie delle api e l'impatto ambientale; il ristagno delle quotazioni del mercato con prospettive di crisi strutturale.

In conclusione il Sottosegretario conferma l'impegno e l'attenzione del Ministero per la tutela di un comparto produttivo così rilevante come quello apistico, non solo sotto lo specifico aspetto agroalimentare ma anche per le delicate implicazioni correlate alle implicazioni ambientali ed ecosistemiche.

Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la puntualità della risposta ricevuta e si dichiara soddisfatto.

Sottolinea tuttavia che, nell'ambito della crisi che sta colpendo l'intero settore apistico, un'attenzione particolare va dedicata agli apicoltori professionali, i soggetti che hanno subito i danni più rilevanti e per i quali sollecita il Governo a prevedere interventi mirati.

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01259, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, sui ritardi nei pagamenti a copertura delle polizze assicurative agli agricoltori da parte di AGEA.

In merito alle richieste di informazioni sui presunti ritardi nei pagamenti per gli agricoltori della provincia di Cuneo a valere sulla spesa assicurativa agricola agevolata con le risorse del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, precisa che, negli ultimi due anni, le procedure istruttorie delle domande presentate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020 hanno registrato una netta accelerazione.

Infatti, alla data odierna, per le annate dal 2015 al 2017 risultano in istruttoria (e si avviano a conclusione) solo le domande per le quali i richiedenti hanno chiesto il riesame.

Peraltro, dal 2016 in poi, si è proceduto al pagamento dell'aiuto risultato ammissibile al termine dell'istruttoria rinviando, in sede di riesame, solo la differenza tra quanto atteso dagli agricoltori e quanto risultante a seguito dell'istruttoria medesima.

Riguardo all'avanzamento della spesa della sottomisura 17.1 dell'intera programmazione occorre rilevare che, a fronte dell'importo richiesto in base alle domande presentate (pari a circa 1 miliardo e 160 milioni di euro, calcolato sul 70 per cento del valore dei premi), per le domande ammesse al sostegno, risulta impegnato oltre un miliardo di euro, di cui quasi 929 milioni pagati (pari all'80 per cento dell'importo teoricamente concedibile e al 92 per cento dell'importo ammesso al sostegno). La differenza tra l'importo richiesto e quello ammesso al sostegno è il risultato dell'istruttoria, con particolare riferimento ai controlli di ragionevolezza della spesa.

Le domande che risultano sospese, pertanto, sono quelle oggetto di controllo a tutela dell'interesse dell'agricoltore.

In particolare, nella Provincia di Cuneo, i dati relativi all'avanzamento delle domande di aiuto, sia nel numero e sia nei valori delle diverse annualità, sono perfettamente in linea con i dati di avanzamento nazionali.

In merito al cronoprogramma di intervento per il rimborso dei pagamenti in sospeso, va precisato che lo stesso è stato già adottato dal 2018, producendo l'avanzamento di spesa citato. In ogni caso, l'Amministra-

zione sta mettendo in atto le procedure necessarie affinché il riesame di tutte le campagne precedenti possa terminare entro il corrente anno.

L'intento del Ministero, pertanto, è quello di introdurre le semplificazioni indispensabili per ridurre i tempi d'istruttoria delle richieste e gli adempimenti a carico dei beneficiari.

Sempre in tema di tempistiche, precisa che le norme a sostegno delle imprese, introdotte dal Governo a seguito dell'emergenza Covid 19, consentiranno un'ulteriore accelerazione dei pagamenti relativi alla misura in parola, con particolare riferimento all'acquisizione delle informazioni antimafia necessarie per l'espletamento ed il completamento delle istruttorie.

Da ultimo, il Sottosegretario evidenzia che si stanno avviando a risoluzione anche le problematiche legate ai pagamenti delle polizze nel settore zootecnico che consentiranno l'accelerazione dei relativi pagamenti.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta.

Non comprende come il Governo dichiari di voler intervenire per assicurare liquidità alle imprese quando, di fatto, risulta in determinati casi in ritardo nei pagamenti per un periodo di cinque anni. Ricorda che restano da pagare ancora gli importi dovuti agli agricoltori che hanno delegato la pratica ai consorzi e sottolinea altresì il problema legato alla cartolarizzazione dei crediti.

In conclusione, evidenzia che rimane prioritario garantire alle imprese, soprattutto in questo periodo di profonda crisi, il ricorso rapido ai previsti meccanismi di sostegno.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 146**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 12,55 alle ore 13,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 97**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 10 alle ore 12,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DEL SINDACATO ITALIANO BALNEARI, DI RAPPRESENTANTI DI ASSO BALNEARI, DI RAPPRESENTANTI DI FEDERBALNEARI E DEL PRESIDENTE VICARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE BALNEARI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 12 maggio 2020

### Plenaria

### 176<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, per Confindustria, Pierangelo Albini, direttore lavoro, welfare e capitale umano, Massimo Marchetti, area lavoro, welfare e capitale umano, Simona Finazzo, direttore rapporti istituzionali, Chiara Papaduli, area rapporti istituzionali, e Anna Candeloro, area comunicazione; per Confapi, Vincenzo Elifani, componente giunta presidenza nazionale, e Annalisa Guidotti, direttore relazioni istituzionali e comunicazione; per Alleanza delle cooperative italiane, Giuseppe Gizzi, responsabile relazioni industriali AGCI, Sabina Valentini, capo servizio sindacale e giuslavoristico Confcooperative, e Antonio Zampiga, responsabile ufficio politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza Legacoop; per R.ete. Imprese Italia, Elvira Massimiano, responsabile politiche del lavoro Confesercenti, Donatella Prampolini, vice presidente con incarico lavoro e bilateralità Confcommercio, Pierpaolo Masciocchi, responsabile ambiente, utilities e sicurezza Confcommercio, Paolo Baldazzi, responsabile settore lavoro contrattazione e relazioni sindacali Confcommercio, Riccardo Giovani, direttore politiche sindacali e del lavoro Confartigianato, Maurizio De Carli, responsabile del dipartimento relazioni sindacali CNA, e Michele De Sossi, centro studi Casartigiani; per Confimi Industria, Arturo Alberti, vice presidente vicario delegato alle relazioni industriali, e Mario Borin, responsabile relazioni industriali; per Confagricoltura, Sandro Gambuzza, membro giunta esecutiva confederale, e Anna Barrile, direttore relazioni istituzionali; per Coldiretti Federico Borgoni, area lavoro e relazioni sindacali;*

*per Confetra, Guido Nicolini, presidente, e Ivano Russo, direttore generale; per Federterziario, Nicola Patrizi, presidente, Alessandro Franco, direttore, e Francesco Verbaro, presidente centro studi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 453*

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata nell'ambito delle audizioni, sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione sul canale *YouTube* 4 del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli auditi in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confimi Industria, Confagricoltura, R.ete. Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, Confetra e Federterziario in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 5 maggio.

La presidente MATRISCIANO introduce l'audizione in titolo.

Hanno quindi la parola in rappresentanza delle rispettive organizzazioni Pierangelo ALBINI, Vincenzo ELIFANI, Annalisa GUIDOTTI, Sabina VALENTINI, Elvira MASSIMIANO e Donatella PRAMPOLINI.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), alla quale replica la presidente MATRISCIANO.

Intervengono successivamente sui temi dell'affare assegnato Riccardo GIOVANI, Maurizio DE CARLI, Michele DE SOSSI, Arturo ALBERTI, Mario BORIN, Sandro GAMBUSZA, Federico BORGONI, Ivano RUSSO e Alessandro FRANCO.

La presidente MATRISCIANO, nel concludere l'audizione, chiede agli auditi la disponibilità a fornire risposte scritte ai quesiti dei Commissari che saranno eventualmente inoltrati per il tramite dell'Ufficio di segreteria della Commissione. Segnala infine l'opportunità di integrare gli interventi svolti per mezzo di memorie scritte.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 129**

*Presidenza del Presidente*  
COLLINA

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 16,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO «PROFILI SANITARI  
DELLA COSIDDETTA FASE DUE: STRATEGIE ANTI E POST COVID-19» (ATTO  
N. 456)*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

### **Sottocommissione per i pareri**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162):** rinvio dell'espressione del parere;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di un intervento infrastrutturale ritenuto prioritario, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ricostruzione del Viadotto di Albiano sul fiume Magra tra le province di La Spezia e Massa Carrara (n. 173):** osservazioni favorevoli.

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MORONESE

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut e il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 166, 167, 168 E 169*

La presidente MORONESE comunica che sono pervenute 63 richieste di audizione, un numero chiaramente incompatibile con i tempi nei quali deve essere contenuto l'esame degli atti del Governo in titolo, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 5 maggio.

I relatori quindi, avvalendosi del mandato ad essi conferito nella medesima seduta, hanno provveduto a predisporre una lista ristretta di soggetti da audire sulla base delle indicazioni pervenute.

Il senatore FERRAZZI (*PD*), correlatore sugli atti del Governo in titolo, fa presente che nel predisporre l'elenco dei soggetti da audire, insieme alla correlatrice, senatrice La Mura, si è cercato – oltre che di tener conto dei limiti imposti dai tempi dell'esame – anche di evitare, in linea di principio, l'audizione di soggetti singoli ovvero esclusivamente rappresentativi di istanze locali o comunque particolari, privilegiandosi invece l'indicazione di soggetti aventi a vario titolo rappresentatività nazionale.

La senatrice LA MURA (*M5S*), correlatrice sugli atti del Governo in titolo, concorda con quanto testé fatto presente dal senatore Ferrazzi, aggiungendo inoltre che alcune indicazioni sono state motivate dall'esigenza di assicurare, nell'ambito delle audizioni, anche la presenza del mondo accademico e della ricerca scientifica.

La presidente MORONESE comunica che l'elenco ristretto predisposto dai relatori verrà successivamente messo a disposizione dei componenti della Commissione e che allo svolgimento delle audizioni saranno

dedicate le giornate di lunedì 18 e di martedì 19 maggio nonché, se necessario, un altro spazio nella settimana successiva.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 172)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 4 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore MANTERO (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (*pubblicato in allegato*).

Il sottosegretario VARIATI, con riferimento allo stato di attuazione della legge n. 158 del 2017, evidenzia come i fondi previsti dalla stessa per i piccoli comuni – attualmente ammontanti a circa 160 milioni di euro – non siano stati finora mai erogati e che è intenzione del Ministero dell'interno adoperarsi al fine di accelerare i tempi, affinché queste risorse possano quanto prima pervenire agli enti ai quali esse sono destinate. Lo schema di decreto in titolo si inserisce in questa prospettiva e costituisce, rispetto alle segnalate esigenze, un passaggio indispensabile.

Per quanto riguarda l'osservazione formulata nella proposta di parere del relatore, il Governo la valuta con favore e verificherà quali siano le modalità tecniche per tradurla in atto.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az), a nome del proprio Gruppo, annuncia il voto favorevole sullo schema di parere, subordinando però tale posizione ad un chiarimento del Governo circa l'impegno dello stesso ad adoperarsi al fine di verificare come, nell'attuazione della legge n. 158 del 2017, sia possibile evitare un'impostazione applicativa che finisce per porre tutti i piccoli comuni su uno stesso piano, senza essere in grado di definire criteri applicativi capaci di individuare fra questi gli enti che presentano esigenze di intervento di carattere prioritario.



La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, auspicando che l'attuazione della legge n. 158 del 2017 abbia luogo in un'ottica di effettiva accelerazione e semplificazione delle procedure, nonché sottolineando come tale esigenza oggi sia ancora più sentita in una situazione che, per molti degli enti destinatari delle previsioni della legge medesima, è una situazione di gravissima difficoltà a causa dell'emergenza in corso.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, evidenziando come la legge n. 158 del 2017 rappresenti uno strumento importante per la tutela di quel pluralismo delle realtà urbane medie e piccole, che costituisce una specificità del paesaggio italiano e che ha anche ricadute positive sul versante della tutela del territorio.

La senatrice LA MURA (*M5S*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sollecitando il completamento della fase di attuazione della legge n. 158 del 2017.

Il sottosegretario VARIATI rileva preliminarmente come la fase di attuazione della legge n. 158 del 2017 si articoli in più momenti. Lo schema di decreto in titolo, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge, ha ad oggetto – come è noto – la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, possono essere beneficiari dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge. All'adozione di tale decreto farà seguito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della richiamata legge n. 158, la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. In quella sede sarà riservata la massima attenzione all'esigenza di definire criteri che consentano un'adeguata individuazione degli interventi da ritenersi prioritari nell'ambito qui considerato, fermo restando il rispetto dei limiti posti dalla legge medesima.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione presentato dal relatore è, quindi, posto ai voti e approvato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La presidente MORONESE comunica che la seduta di domani, mercoledì 13 maggio 2020, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 172**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi:

– che l'articolo 1 della legge n. 158 del 2017, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», al comma 2, individua le tipologie di comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 158 e, al comma 4, prevede quindi che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al predetto comma 2;

– che il citato articolo 3 della legge n. 158 del 2017 ha, più specificamente, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

– che lo schema di decreto in esame si compone di un solo articolo, che rinvia ai due allegati che ne costituiscono parte integrante, e cioè l'allegato A, che definisce i parametri individuati per la determinazione di ciascuna delle tipologie di comuni elencate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, indicandone le relative fonti, e l'allegato B, che contiene la nota metodologica sulla base della quale si è proceduto ad individuare i piccoli comuni aventi le caratteristiche previste dalla citata legge n. 158 del 2017;

– rilevata l'esigenza, fermo il disposto del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 158 laddove lo stesso include fra i piccoli comuni «i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti», che nell'attuazione delle disposizioni della legge n.158, e in particolare nell'erogazione dei finanziamenti di cui al so-

pra richiamato articolo 3, sia comunque attribuito carattere prioritario alle esigenze dei comuni aventi popolazione fino a 5000 abitanti;

– rilevata più in generale l'esigenza che la fase di attuazione amministrativa necessaria al fine di assicurare la concreta disponibilità dei finanziamenti previsti dalla richiamata legge da parte dei comuni interessati venga posta in essere, sia anticipando – quanto più possibile – la fruibilità del sostegno finanziario previsto, sia adeguandolo al numero di Comuni potenzialmente beneficiari dei finanziamenti, sia agevolando gli interventi volti a sostenere le priorità legate allo sviluppo socioeconomico di queste aree ed il contrasto allo spopolamento;

– viste le osservazioni delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– valuti il Governo l'opportunità di integrare il parametro di cui all'allegato A, lettera *f*), dello schema di decreto in titolo, concernente la difficoltà di comunicazione derivante dall'appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico», con il riferimento alle difficoltà di connessione a *Internet*, considerata l'assoluta necessità – emersa chiaramente in occasione dell'emergenza Covid-19 – di assicurare la connettività sull'intero territorio nazionale per incentivare il telelavoro e agevolare la didattica a distanza (DAD).

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 12 maggio 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*indi del Vice Presidente*  
**PITTELLA**

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FIEG, CONFINDUSTRIA DIGITALE, CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA, ANICA, APA, FAPAV E AIB, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1721 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019)*

### **Plenaria**

**165<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), svolte in Ufficio di

Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e conclusione. Parere non ostativo con condizione)

La senatrice FEDELI (*PD*), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, sui quali è stato chiesto il parere della 14<sup>a</sup> Commissione.

Presenta, quindi uno schema di parere non ostativo, in cui ricorda che l'articolo 6, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, fa salva la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. A tale riguardo, rileva che non sono stati presentati emendamenti ad esso attinenti.

Evidenzia, quindi, gli emendamenti 1.0.16, 2.17, 2.18, 2.37, 2.38, 2.39, 2.45, 2.46, 2.114, per i profili relativi alla durata dei contratti a tempo determinato, e propone di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, a condizione che, per quelli specificamente menzionati, sia assicurato il rispetto della normativa europea e relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di contrattazione a termine, da cui discende l'obbligo per gli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinato e di stabilire le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga.

Ricorda, infine, che, in materia di reiterazione della contrattazione a termine nel comparto scolastico italiano, la Commissione europea aveva aperto la procedura di infrazione n. 2124/2010, per violazione della direttiva 1999/70/CE, e che tale infrazione era stata chiusa grazie all'intervento normativo della legge n. 107 del 2015, in linea con la sentenza Mascolo, della Corte di giustizia dell'UE, del 26 novembre 2014. Risulta, pertanto, evidente che la reintroduzione di norme che consentano la proroga o la reiterazione di contratti a termine, *sine die* e senza forme di indennizzo, porterebbe certamente alla riapertura di una procedura di infrazione.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) si dichiara favorevole al tenore dello schema di parere e propone che la sua efficacia sia rafforzata mediante una lettera di accompagnamento del Presidente, alla Commissione

di merito, con cui si chiede di tenere in debito conto le indicazioni sulla conformità all'ordinamento dell'Unione.

Il PRESIDENTE assicura l'interlocuzione con la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (COM(2020) 183 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame per i profili di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento in titolo, diretta a prevedere soluzioni temporanee di emergenza, relativamente alla scadenza di adempimenti a carico delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE), in ragione della situazione determinata dallo scoppio della pandemia di Covid-19.

Le misure di confinamento e di distanziamento interpersonale, infatti, impediscono alle società e alle società cooperative di adempiere al loro obbligo di svolgere l'assemblea generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 2157/2001, relativo allo statuto della Società europea, e del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea.

La proposta di regolamento in esame si compone, quindi, di soli due articoli, in cui si stabilisce una deroga temporanea al predetto termine previsto nei due rispettivi regolamenti, consentendo alle SE e alle SCE di tenere l'assemblea generale entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa rimane la stessa dei regolamenti che vengono derogati, individuata nell'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai Trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

Con riguardo al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea osserva che gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché le società europee (SE) e le società cooperative europee (SCE) sono disciplinate a livello dell'Unione europea dai due regolamenti citati. Qualsiasi misura temporanea, in questo caso dovuta alla crisi del Covid-19, che deroghi a questi regolamenti, deve essere quindi adottata a livello di Unione.

La proposta pertanto rispetta il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità enunciato dal medesimo articolo, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di alleviare l'impatto dell'attuale pandemia di Covid-19 sullo svolgimento delle assemblee generali delle SE e delle SCE.

La relatrice GIANNUZZI (*M5S*), allo stato, ritiene che il testo in esame non presenti profili di contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, introduce l'esame del decreto-legge in conversione, che dispone misure in materia di ordinamento e amministrazione della giustizia, e di tracciamento volontario delle persone, rese necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, sono stabilite misure con cui si dispone il differimento di quattro mesi dell'efficacia della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, in considerazione dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle attività giudiziarie e delle attività di organizzazione degli uffici giudiziari, funzionale alla piena attuazione della riforma stessa (articolo 1).

Si interviene, inoltre, sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi, nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ovvero sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* del medesimo ordinamento (legge 26 luglio 1975,

n. 354), prevedendo consultazioni obbligatorie con i procuratori distrettuali o con il Procuratore nazionale antimafia, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto (articolo 2).

Sono, inoltre, introdotte disposizioni di coordinamento e integrative della disciplina sulla sospensione dei termini processuali, di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (articolo 3) e ulteriori disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile (articoli 4 e 5), tra cui la proroga fino al 31 luglio 2020 del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata in tale ambito dal decreto «cura Italia», nonché la possibilità di svolgere, fino al 31 luglio, la fase istruttoria e di discussione orale con modalità di collegamento da remoto.

L'articolo 6 prevede l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, per avvisare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. A tal fine, si istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma unica nazionale per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

Per quanto riguarda la tutela della *privacy*, si prevede, al comma 2, che il Ministero della salute svolga una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, da tenere costantemente aggiornata, sulla protezione dei dati personali, ad esito della quale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che: *a)* gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; *b)* i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19; *c)* sia utilizzato il solo trattamento di dati di prossimità, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati, essendo esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; *d)* siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati; *e)* i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma, strettamente necessario al tracciamento e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.

Il comma 3 prevede che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quelle specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, para-



grafo 1, lettera *a*), e 9, paragrafo 2, lettere *i*) e *j*), del regolamento (UE) 2016/679.

Al successivo comma 4 si stabilisce che il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta conseguenze pregiudizievoli ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

Al comma 5 si prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario nominato per l'emergenza Covid-19 esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da Sogei Spa.

Al comma 6 è previsto che l'utilizzo del sistema e dell'applicazione, nonché ogni trattamento di dati personali, è interrotto entro la data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere definitivamente cancellati o resi anonimi.

Le disposizioni stabilite all'articolo 6 si pongono in linea anzitutto con il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, ma anche con la raccomandazione (UE) 2020/518, dell'8 aprile 2020, «relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità» e con la successiva Comunicazione della Commissione europea, del 16 aprile 2020, recante «Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati» (C(2020) 124).

In base a tali orientamenti europei: – l'installazione dei sistemi in esame dovrebbe avvenire su base volontaria, senza conseguenze negative per le persone che non vi aderiscano, e dar luogo alla generazione di identificativi tramite pseudonimi; – i titolari del trattamento dovrebbero essere le autorità sanitarie nazionali (o i soggetti che svolgono un compito nel pubblico interesse nel campo della salute); – si raccomanda il ricorso a sistemi che traccino solo i dati di prossimità tra persone e non anche i dati di geolocalizzazione delle medesime; – si formula il principio di cancellazione o trasformazione in forma anonima definitiva dei dati.

Infine, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato il 21 aprile 2020 le Linee guida sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al Covid-19, in cui si afferma, tra l'altro, che la disciplina europea sulla protezione dei dati reca «norme specifiche che consentono l'uso di dati anonimi o personali per sostenere le autorità pubbliche e altri soggetti, a livello nazionale e dell'UE, nel monitoraggio e nel contenimento della diffusione del virus SAR-CoV-2», e che il ricorso agli strumenti per il tracciamento dei contatti «dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti».

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) preannuncia il suo orientamento di astensione in Commissione, in relazione a un provvedimento

che non comporta incompatibilità con la normativa dell'Unione europea. Ritiene tuttavia di volersi opporre in Assemblea, per le garanzie troppo esigue sulla definitiva cancellazione dei dati, ma soprattutto a motivo delle polemiche che hanno interessato il decreto in esame, a causa del pubblico contrasto tra il Ministro della giustizia e un membro del Consiglio superiore della Magistratura, e dalla criticabile pubblicazione, da parte di un noto giornalista televisivo, di centinaia di nomi di detenuti, con rischi di confusione con gli omonimi, senza le necessarie precisazioni sul loro stato di giudizio e sul loro effettivo stato di salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1774**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 6 del provvedimento recante misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, fa salva la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

rilevato che non sono stati presentati emendamenti attinenti alla predetta disposizione dell'articolo 6;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.0.16, 2.17, 2.18, 2.37, 2.38, 2.39, 2.45, 2.46, 2.114, per i profili attinenti alla durata dei contratti a tempo determinato,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, a condizione che, per gli emendamenti menzionati, sia assicurato il rispetto della normativa europea e relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di contrattazione a termine, da cui discende l'obbligo per gli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinato e di stabilire le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 12 maggio 2020

**Plenaria**  
**69ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRA**

*La seduta inizia alle ore 19,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una nuova missiva da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha trasmesso tutti i provvedimenti relativi all'accesso all'esecuzione penale esterna dei primi 376 detenuti scarcerati. Ha quindi dato conto dell'avvio di un costante flusso di informazioni aggiornate e ha fornito rassicurazioni circa il prossimo invio delle istanze pendenti per l'accesso ai benefici di pena. Infine ha trasmesso anche un'analitica disamina delle indicazioni territoriali e di istituti penitenziari di provenienza concernenti i suddetti detenuti.

Ricorda che è stata depositata agli atti, dall'onorevole Ferro, anche una proposta di relazione sul problema dell'eccessivo accesso ai benefici penitenziari nel corso dell'emergenza sanitaria.

Rende noto che continuano a intercorrere contatti con il Ministro della giustizia, al fine di stabilire la seduta in cui l'onorevole Bonafede potrà essere audito in Commissione.

Sottolinea, da ultimo, l'esigenza che la relazione all'ordine del giorno della seduta odierna sia approvata in tempi brevi, anche perché essa potrà contribuire a scongiurare il rischio che altri esponenti della criminalità organizzata possano accedere ai benefici di pena, quando la loro carica di pericolosità è ancora fin troppo attiva.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati BARTOLOZZI (*FI*), TONELLI (*Lega*), CANTALAMESSA (*Lega*) e FERRO (*FDI*).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all'ordine del giorno.

#### **Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale**

I relatori ASCARI (*M5S*) e GRASSO (*Misto-LeU*) illustrano la proposta di relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

La relatrice ASCARI (*M5S*) illustra altresì alcune proprie proposte aggiuntive che saranno comunque esaminate a tempo debito come emendamenti modificativi ed aggiuntivi.

Intervengono nella discussione i senatori MIRABELLI (*PD*), ENDRIZZI (*M5S*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), nonché i deputati NESCI (*M5S*), PAOLINI (*Lega*), Davide AIELLO (*M5S*), BARTOLOZZI (*FI*) e FERRO (*FDI*).

Il PRESIDENTE, dopo aver fissato il termine per la presentazione di proposte di modifica al testo della relazione a domani, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 16, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

ALLEGATO

RELAZIONE SULL'ISTITUTO DI CUI ALL'ARTICOLO  
4-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E LE  
CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA SENTENZA  
N. 253 DEL 2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

**§. 1 - Premessa**

La legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere, prevede fra i compiti dell'organismo d'inchiesta, all'articolo 1, comma 1, lettera e), quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni.

Oltre al predetto obiettivo finalizzato alla verifica delle disposizioni vigenti in tema dei regimi di cui agli artt. 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario, la legge istitutiva, alla lettera a), più ampiamente attribuisce alla Commissione il compito di indicare le iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritenga necessarie per rafforzare l'efficacia delle leggi e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali nel loro complesso.

D'altro canto, va tenuto presente che sin dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso la politica penitenziaria, nel quadro delle strategie di approccio all'azione antimafia, è stata sempre posta tra i temi centrali d'inchiesta delle varie Commissioni antimafia avvicendatesi nel corso delle diverse legislature.

In tale ambito, sebbene l'interesse della Commissione si sia incentrato sui temi connessi al regime differenziato di cui all'art. 41-bis O.P., è stato consequenziale occuparsi anche dell'ergastolo "ostativo" e delle problematiche attinenti l'applicazione dell'art. 4-bis O.P.

Si ricorda che questo articolo venne introdotto nell'ordinamento penitenziario (unitamente, tra gli altri, all'art. 58-ter "persone che collaborano con la giustizia") dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Inizialmente rubricato "Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti", regolava i requisiti necessari per accedere ai benefici differenziando in due fasce le condanne in base ai delitti commessi dai detenuti. Nel corso del dibattito parlamentare in sede di conversione si dava atto che il decreto-legge veniva presentato per la quarta volta, essendo per tre volte decaduti i precedenti decreti. Il relatore affermava: "La presentazione di un quarto decreto in materia conferma la precisa volontà politica da parte governativa di adottare provvedimenti ritenuti urgenti e necessari per fronteggiare il gravissimo, dilagante fenomeno della delinquenza organizzata con interventi finalizzati a rendere più incisivi ed efficaci istituti già operanti ed a creare nuove preclusioni in settori che l'esperienza ha dimostrato essere permeabili a pericolose interferenze". Si prevedeva, quanto ai presupposti necessari per l'applicazione dei benefici per i condannati per i reati di delinquenza organizzata rispetto agli altri detenuti, l'acquisizione di "elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva mentre per gli altri condannati, autori di delitti, certamente gravi ma non necessariamente connessi alla partecipazione ad associazioni criminose, il requisito da verificare non è la prova positiva di esclusione di collegamenti bensì, all'inverso, l'accertamento dell'inesistenza di tali collegamenti". Le limitazioni non operavano per coloro i quali dopo la condanna avessero collaborato con la giustizia.

Dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, assunse rilevanza preponderante la tutela della sicurezza pubblica e il contrasto della criminalità organizzata anche di tipo mafioso: con il decreto-

legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, venne modificata la rubrica dell'art. 4-bis O.P. ("*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*") e inserita la preclusione assoluta di pericolosità sociale superabile solo con la collaborazione con la giustizia, oggetto, come si vedrà, della pronuncia della Corte Costituzionale 253/2019.

La norma di cui all'art. 4-bis O.P. è stata oggetto di successive modifiche e dichiarazioni di incostituzionalità: decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296; sentenza della Corte Costituzionale n. 357 del 19 luglio 1994; sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 22 febbraio 1995, n. 68; sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 11 dicembre 1995; sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 16 dicembre 1997; sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 14 aprile 1999; decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4; legge 19 marzo 2001, n. 92; legge 30 luglio 2002, n. 189; legge 23 dicembre 2002, n. 279, di profonda modica dell'art. 4-bis e 41-bis; legge 6 febbraio 2006, n. 38; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; legge 15 luglio 2009, n. 94; legge 23 luglio 2009, n. 99; legge 1 ottobre 2012, n. 172; sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014; decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43; legge 23 febbraio 2015, n. 19; legge 9 gennaio 2019, n. 3; legge 19 luglio 2019, n. 69.

A queste si aggiungono le sentenze della Corte Costituzionale n. 253 e n. 263 del 2019 e la sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019 "*Viola contro Italia*".

In particolare, il comma 1 dell'art. 4-bis O.P., nella sua formulazione attuale, frutto, come sopra illustrato, di una stratificazione normativa tesa ad ampliarne progressivamente l'ambito di applicazione - esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia. Tra i delitti indicati: l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); l'induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.); la produzione e il commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.); la tratta di persone (art. 601, c.p.); l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.); il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Da ultimo, infine, per effetto della recente legge n. 3 del 2019, al catalogo di reati ostativi sono stati aggiunti taluni delitti contro la pubblica amministrazione<sup>1</sup>.

Ed è proprio con riferimento all'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis O.P. che si è soffermata per la prima volta l'attenzione della Commissione antimafia nel corso della XIII Legislatura. Più in particolare, l'organo di inchiesta parlamentare, nell'esaminare il quadro delle misure da adottare per rendere più efficace l'azione di contrasto all'allora dilagante fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, elaborò una serie di proposte, talune delle quali prendevano spunto dal regime penitenziario ex art. 4-bis comma 1 O.P., applicabile ai condannati per tali delitti, nell'ottica di una "*ulteriore e significativa restrizione dei benefici*" tale da "*comprendere nei divieti previsti dall'articolo 4-bis anche la libertà anticipata superando l'esclusione che nel 1992 il legislatore aveva previsto*"<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p..

<sup>2</sup> XIII Legislatura - Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione, relatore sen. Pardini, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 ottobre 1998 (Doc. XXIII, n. 14).

Per inciso, va altresì ricordato che, sempre nel corso della medesima XIII Legislatura, la Commissione, nella sua *"Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito Alta Sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario"*, segnalava, in proposito, affrontando il tema su una diversa prospettiva prettamente custodiale, come il circuito dell'alta sicurezza (A.S.), destinato all'"area dei detenuti più pericolosi", cioè *inter alia* "ai detenuti imputati o condannati per i delitti di associazione di tipo mafioso (nei confronti dei quali non sia stato adottato il provvedimento di sospensione delle ordinarie regole trattamentali di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario)" non ricomprendesse anche "i detenuti per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività di associazione di tipo mafioso o per altri gravi delitti, anch'essi indicatori di particolare pericolosità sociale, sì da comportare modalità di custodia in carcere ad essa adeguate"<sup>3</sup>.

Nella successiva XIV Legislatura, la Commissione, in adempimento dei compiti sanciti dalla legge istitutiva (art. 1, legge 19 ottobre 2001, n. 386), diede corso ad una specifica attività d'inchiesta volta ad accertare la congruità della normativa relativa al regime di detenzione speciale previsto dall'ordinamento penitenziario all'articolo 41-bis. Ad esito di tale ciclo di approfondimenti, nel 2005 venne approvata una *"Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279)"*<sup>4</sup>. Le risultanze dell'inchiesta tematica furono altresì compendiate nella relazione conclusiva approvata dalla Commissione a conclusione della legislatura<sup>5</sup>.

Anche nella XV Legislatura, alla Commissione antimafia fu attribuito dalla relativa legge istitutiva il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis O.P. alle persone imputate o condannate per delitti di stampo mafioso. Nella relazione conclusiva veniva data conseguente rassegna delle attività svolte sia al fine di accertare la congruità della normativa sopra richiamata, sia di verificare le modalità attraverso le quali veniva concretamente applicato il regime di detenzione speciale<sup>6</sup>.

Nella XVI Legislatura la Commissione antimafia, in ossequio ai compiti attribuiti dalla relativa legge istitutiva<sup>7</sup>, affidava ad un apposito comitato il compito di svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge relative all'applicazione del regime carcerario di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario<sup>8</sup>. In particolare, la Commissione, come si evince dalla relazione conclusiva approvata il 22 gennaio 2013, nel focalizzare il proprio interesse sull'impatto delle novelle adottate nel corso della legislatura nello specifico settore e, in particolare, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ricostruiva, attraverso i contributi offerti in audizione dal procuratore nazionale antimafia e dal direttore del D.A.P. *pro tempore*, l'evoluzione storica delle misure di politica penitenziaria antimafia sin dagli anni '70 per giungere all'introduzione

<sup>3</sup> XIII Legislatura - Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito Alta Sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, relatore on. Salvatore Giacalone, approvata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999 (Doc. XXIII, n. 26).

<sup>4</sup> XIV Legislatura - Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279)", relatore sen. Maritati, approvata dalla Commissione nella seduta del 8 marzo 2005 (Doc. XXIII, n. 13).

<sup>5</sup> XIV Legislatura - Relazione conclusiva, relatore sen. Centaro, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 gennaio 2006 (Doc. XXIII, n. 16), Tomo II, Capitolo 7, §§. 1 e 2.

<sup>6</sup> Cfr. XV Legislatura - Relazione conclusiva, relatore on. Francesco Forgione, approvata dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 2008 (Doc. XXIII, n. 7), §. 6.3 "Il regime carcerario di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario".

<sup>7</sup> Art. 1, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 2008, n. 132, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere".

<sup>8</sup> VII Comitato "Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico, collaboratori e testimoni di giustizia, regime dell'art. 41-bis O.P.", coordinatore Sen. Silvia Della Monica.



nell'ordinamento penitenziario dell'art. 41-*bis* e alle successive modifiche. Anche in questa istruttoria, tuttavia, le questioni relative all'applicazione dell'art. 4-*bis* O.P. non hanno avuto rango di autonoma trattazione ma sono rimaste sempre confinate sullo sfondo quale corollario e presupposto del tema principale.

Continuava, poi, la Commissione ad occuparsi del solo tema dell'art. 41-*bis* O.P. anche nel corso della XVII legislatura<sup>9</sup>, approfondendolo sia nei suoi termini generali che con riguardo a talune evenienze specifiche emerse durante lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare e, in particolare, riguardanti: a) l'effettività del regime detentivo speciale, essendosi accertato che le modalità concrete di esecuzione delle prescrizioni previste non sempre avevano assicurato la realizzazione delle finalità della norma; b) la cosiddetta inflazione del "carcere duro", essendo stata segnalata una certa dilatazione nell'applicazione dell'istituto; c) il possibile sviamento del sistema carcerario speciale con il rischio di creare di fatto, intorno ai detenuti, "un *humus* informativo 'parallelo', sottratto a ogni controllo giudiziario".

I recentissimi interventi della Corte EDU e della Corte Costituzionale aventi ad oggetto, sia pure sotto diversi profili, la norma contenuta nell'art. 4-*bis*, comma 1 O.P. ed il regime ostativo da essa derivante, hanno indotto questa Commissione ad incentrare specificamente la sua attenzione sul citato disposto normativo e sulle possibili influenze di tali pronunce sul diritto interno e sul regime penitenziario dei soggetti condannati per i reati ivi contemplati.

Ciò anche in vista di un nuovo testo normativo che, senza retrocedere nel contrasto alla criminalità, sia in grado di resistere al futuro vaglio della Corte Costituzionale e della Corte EDU.

Appare quindi opportuno al fine di una migliore chiarezza espositiva, procedere alla sintetica analisi delle principali sentenze intervenute.

## **§. 2 - La sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019, definitiva il 7 ottobre 2019<sup>10</sup>**

Il 12 dicembre 2016 Marcello Viola ha proposto ricorso dinanzi la Corte EDU contro lo Stato italiano ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lamentando di essere sottoposto a una pena a vita non riducibile, qualificata come inumana e degradante e quindi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione predetta.

Sul ricorso il Giudice di Strasburgo si è pronunciato con sentenza del 13 giugno 2019.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa Corte, Marcello Viola, all'esito di due procedimenti penali celebratisi dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana, era stato condannato alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e due mesi, in quanto ritenuto colpevole del delitto di associazione di tipo mafioso, aggravato dal ruolo di direzione e promozione, nonché dei delitti di omicidio, sequestro di persona aggravato dalla morte, e detenzione di armi da fuoco, tutti qualificati dall'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa.

Nel periodo tra giugno 2000 e marzo 2006 la pena era stata scontata dal detenuto nello speciale regime previsto dall'art. 41-*bis* O.P..

Nel 2011 e nel 2015 Marcello Viola aveva presentato istanza per usufruire di permesso premio, ma in entrambi i giudizi la richiesta era stata respinta sia dal Magistrato di Sorveglianza che dal Tribunale di Sorveglianza successivamente adito; ancora nel 2015 il predetto aveva chiesto di essere ammesso alla liberazione condizionale, ma anche questa richiesta era stata respinta, come le altre, ostando all'accoglimento il disposto dell'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.

---

<sup>9</sup> Cfr. Art. 1, comma 1, lettera c) della legge 19 luglio 2013, n. 87, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere": c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.

<sup>10</sup> Ricorso n. 77633/16, causa Viola contro Italia.

In due dei giudizi in questione Viola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* citato in relazione all'art. 27, comma 3° Cost. e in relazione all'art. 117, comma 1 Cost. in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione EDU.

La questione era stata in un caso ritenuta irrilevante dal Tribunale di Sorveglianza, in un altro caso ritenuta manifestamente infondata.

Tale ultima valutazione era stata condivisa dalla Corte di Cassazione dinanzi la quale era stata impugnata l'ordinanza del giudice di merito.

### **§. 2.1 - La prospettazione del ricorrente**

Adita la Corte di Strasburgo Viola Marcello ha rassegnato come il sistema italiano prevede, accanto all'ergastolo 'ordinario' che consente un riesame della pena dopo ventisei anni di detenzione, quello c.d. 'ostativo', previsto dall'art. 4-*bis* O.P..

Secondo la prospettazione del ricorrente, tale norma comporta, per il soggetto condannato per uno dei delitti in essa indicati (nel caso del Viola sia il delitto previsto dall'art. 416-*bis* c.p. sia i reati fine, essendo tutti qualificati dall'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa), l'impossibilità di accedere alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari, contemplando una irreversibile presunzione assoluta di pericolosità, vale a dire la persistenza del legame tra il condannato e l'associazione criminale di appartenenza, superabile soltanto con l'effettiva collaborazione con la giustizia.

Ha sostenuto ancora il ricorrente che la norma denunciata, oltre a contrastare con la sua libertà morale attesa l'intima convinzione di essere innocente, viola comunque la capacità di autodeterminazione del detenuto che pone dinanzi al dilemma se accettare il rischio di mettere in pericolo la vita propria e dei suoi cari, esponendosi ed esponendoli al rischio delle rappresaglie tipiche della logica mafiosa, ovvero rifiutare di collaborare e rinunciare ad ogni possibilità di liberazione.

Peraltro, essendo stata riconosciuta nei suoi confronti l'aggravante dell'assunzione del ruolo di capo e promotore dell'attività del clan mafioso, il giudice non avrebbe mai potuto considerare la sua collaborazione come 'impossibile' o 'inesigibile'.

Di conseguenza egli ha affermato di trovarsi senza alcuna prospettiva di rimessione in libertà qualunque fosse il suo comportamento in carcere e il suo percorso di cambiamento, risultando in tal modo privato della prospettiva di poter influire con la sua condotta e di poter lavorare al proprio reinserimento.

Ha esposto di aver sempre tenuto durante l'intera detenzione una condotta positiva sia a livello comportamentale, non avendo mai subito alcuna sanzione disciplinare, che a livello rieducativo, avendo sempre partecipato con successo alle attività di reinserimento, tanto da accumulare più di cinque anni di liberazione anticipata.

Ha prospettato come i suoi progressi in carcere fossero stati constatati dal tribunale di sorveglianza dell'Aquila nell'ordinanza che aveva posto fine al regime del 41-*bis* O.P.. Tuttavia egli non avrebbe potuto ottenere l'esame di tali elementi né in una procedura di liberazione condizionale né in caso di richiesta di un permesso premio, proprio perché sottoposto al regime dell'art. 4-*bis* O.P.

Ha concluso il ricorrente sostenendo come l'automatismo previsto da tale ultima norma, sacrificando alle esigenze di politica criminale gli imperativi di risocializzazione della pena, comporterebbe una violazione della dignità umana di ogni detenuto.

### **§. 2.2 - Le osservazioni del Governo**

Intervenendo nel giudizio a sostegno della norma denunciata, il Governo italiano, al fine di contrastare le argomentazioni proposte da Marcello Viola, ha innanzitutto sottolineato il particolare

contesto in cui è applicato l'art. 4-*bis* O.P.: secondo la prospettazione dell'Autorità italiana, l'estrema gravità del delitto previsto dall'art. 416-*bis* c.p., caratterizzato dalla solidità del legame associativo e dalla sua stabilità nel corso del tempo, impone la necessità della dimostrazione tangibile della dissociazione dall'ambiente criminale e della riuscita del percorso rieducativo, possibile solo con la collaborazione con le autorità.

L'Autorità italiana ha rilevato come esista una profonda differenza di tematica tra il regime dell'art. 41-*bis* O.P. e la disciplina prevista dall'art. 4-*bis* O.P. e che fuorviante era il richiamo operato da Viola al provvedimento con cui la magistratura di sorveglianza aveva posto fine al regime speciale previsto dalla prima norma: nel primo caso invero si tratta di stabilire se il detenuto abbia la capacità di mantenere dal carcere i contatti con l'organizzazione, mentre per l'ipotesi di concessione dei benefici premiali e delle misure alternative alla detenzione necessita la prova positiva della rottura di ogni collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza, qualora soprattutto questa sia ancora attiva come nel caso del ricorrente, che era anche stato riconosciuto esserne uno dei capi.

Il Governo ha altresì contestato la asserita incomprimibilità della pena dell'ergastolo prevista dall'art. 4-*bis* O.P.: il sistema offre una prospettiva concreta all'ergastolano, permettendo che questi possa accedere ai benefici penitenziari sia in caso di collaborazione 'impossibile' o 'inesigibile', sia con una sua libera scelta di collaborare.

Ha quindi concluso che il sistema italiano, in applicazione dell'obbligo positivo nascente dagli articoli 3 e 8 della Convenzione EDU, garantisce ai detenuti condannati all'ergastolo 'ostativo' la possibilità di lavorare al loro reinserimento attraverso l'individualizzazione del trattamento penitenziario: per costoro il legislatore ha solo aggiunto una condizione in più e, soddisfatta questa condizione che dipende da una decisione rimessa alla libera scelta del condannato, questi può aspirare a tutti i benefici penitenziari.

Il sistema dunque, nella visione del Governo italiano, è compatibile con l'art. 3 della Convenzione.

### §. 2.3 - La decisione della Corte

La Corte, dopo avere richiamato le norme dell'ordinamento italiano rilevanti per il caso al suo esame (segnatamente l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 22, 176 e 416-*bis* del codice penale, gli artt. 4-*bis*, 58-*ter*, 21, 30-*ter* della legge n. 356 del 1975, l'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991) ha fatto un *excursus* della giurisprudenza costituzionale italiana, registrando una evoluzione della stessa nelle pronunce che hanno affrontato il tema della funzione della pena: dalla sentenza n. 12 del 1966 che aveva affermato come la pena, oltre a quella rieducativa, peraltro solo tendenziale, assolvesse anche a funzioni di tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico, alle successive pronunce nelle quali la Corte Costituzionale si era orientata nel senso di attribuire un ruolo più centrale alla funzione di risocializzazione del trattamento punitivo.

Anche nelle pronunce della Corte Costituzionale intervenute in merito al regime dell'art. 4-*bis* O.P., la Corte EDU ha rilevato una progressiva 'apertura' ed una tendenza a porre in discussione la presunzione di pericolosità contenuta nel regime in questione.

Quale espressione di un primo, più restrittivo orientamento, la CEDU ha richiamato la sentenza in cui il Giudice delle leggi aveva affermato che la norma in esame risponde ad una precisa scelta di politica criminale del legislatore che ha voluto privilegiare la prevenzione generale e la tutela della collettività e che, in assenza di una gerarchia fissa tra le finalità attribuite dalla Costituzione alla pena, il regime introdotto dalla norma in questione, pur determinando una significativa compressione della finalità rieducativa, non l'ha ristretta in modo irragionevole e sproporzionato, lasciando comunque aperto l'accesso al percorso di risocializzazione tramite la collaborazione (Corte Cost. sentenza 306/1993); la sentenza n. 273/2001 in cui ha affermato che tale scelta del legislatore è

compatibile con la finalità rieducativa della pena dato che la collaborazione costituisce espressione, priva di ambiguità, della volontà del condannato di fare ammenda rispetto al suo passato criminale; ed ancora la pronuncia n. 135 del 2003 con la quale la Corte ha rilevato come il divieto di cui all'art. 4-*bis* O.P. non ha il carattere di divieto assoluto, subordinando piuttosto l'accesso ai benefici ad un atto volontario e libero del detenuto, quale è la collaborazione con la giustizia.

Nelle più recenti pronunce, invece, la Corte Costituzionale, nel ribadire il contrasto con il principio di uguaglianza delle presunzioni legislative assolute, laddove esse siano arbitrarie e irrazionali e non rispondenti ai dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula *'id plerumque accidit'* (sentenza 57/2013), ha conseguentemente affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto per potere compiere una prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze 466/1999, 355/2006 e 189/2010).

Ancora più incisivi i principi affermati nella recente pronuncia n. 149 del 2018 in cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario che prevedeva che i condannati per il delitto di sequestro di persona che abbiano cagionato la morte del sequestrato non possono essere ammessi ad alcun beneficio se non abbiano effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena: in tale sentenza la Corte ha ritenuto contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso *intra-muros* dal detenuto rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione.

Anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana la Corte EDU ha evidenziato una evoluzione.

In precedenti pronunce il Giudice italiano di legittimità aveva sottolineato le caratteristiche del reato associativo e di quello di associazione di stampo mafioso in particolare (sentenza n. 46103 del 2014): la Cassazione aveva rilevato che in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, dato che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo; pertanto la detenzione non fa cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo nell'organizzazione, una volta che il soggetto è uscito dal carcere. Da tali caratteristiche la Cassazione aveva concluso che nell'ipotesi dell'associazione prevista dall'art. 416-*bis* c.p., il rapporto associativo viene meno solamente nel caso oggettivo della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato.

E però, recentemente, con ordinanza n. 4474 del 20 dicembre 2018, la Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 4-*bis* O.P. in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione (v. *infra* §.3), ritenendo che potesse contrastare con la funzione di risocializzazione della pena la previsione di presunzioni assolute in materia di benefici penitenziari; ha anche ritenuto che l'affermazione che soltanto le condotte collaborative dimostrano la cessazione dei legami di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta a prescindere dalle emergenze concrete.

Premesso tale *excursus* della giurisprudenza delle corti italiane, la Corte europea ha preliminarmente osservato come al suo esame fosse un caso diverso da quello, in cui essa, più volte, si era già pronunciata riguardante l'ergastolo c.d. "ordinario" disciplinato dall'art. 22 c.p., ritenuto compatibile con l'art. 3 della Convenzione. Tale norma, che vieta le pene e i trattamenti inumani e degradanti, secondo la Corte di Strasburgo deve essere interpretata nel senso di richiedere la "riducibilità" della sentenza, cioè la possibilità di una sua revisione che permetta alle autorità nazionali

di considerare se siano intervenuti cambiamenti significativi della vita del condannato e se tale progresso verso la rieducazione sia stato realizzato nel corso dell'esecuzione penale in modo tale da considerare la detenzione non più giustificata in rapporto ai fini della pena (sentenza *Vinter v. Regno Unito*). Invero, la dignità umana posta al centro del sistema creato dalla convenzione, impedisce di privare una persona della libertà senza lavorare al suo reinserimento e senza fornire alla stessa la possibilità di riconquistare un giorno la libertà: a tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, deve essere offerta la possibilità di reinserimento e la prospettiva di liberazione nel caso in cui si venga a realizzare un percorso educativo.

Nell'ipotesi di ergastolo 'ordinario', tale prospettiva è garantita dall'art. 176 c.p., secondo cui il condannato all'ergastolo che ha tenuto un comportamento tale da dimostrare un sicuro ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di detenzione: pertanto il mantenimento in detenzione, seppure per un lungo periodo, nell'ergastolo disciplinato dall'art. 22 c.p. non si traduce in un trattamento inumano o degradante.

Nella fattispecie oggetto del ricorso di Viola il regime applicabile alla pena perpetua è il risultato dell'applicazione combinata dell'art. 22 c.p. con gli articoli 4-*bis* e 58-*ter* O.P..

Per effetto di tale sistema, ha osservato la Corte, al ricorrente non risulta precluso in modo assoluto e con effetto automatico l'accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, ma tale accesso è subordinato alla condizione della 'collaborazione con la giustizia', come disciplinata dall'art. 58-*ter* O.P.

Come evidenziato dal Governo italiano tale disciplina risponde ad una chiara scelta di politica criminale di privilegiare, di fronte alla specificità dell'associazione mafiosa e dell'accordo concluso tra i suoi partecipanti le finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività.

L'art. 4-*bis* O.P. prevede quindi una presunzione di pericolosità del detenuto legata al tipo di reato per cui è stato condannato, e per questa ragione la norma chiede al condannato di provare concretamente, attraverso la collaborazione, di avere rotto con l'ambiente criminale di appartenenza, cosa che indicherebbe anche il successo del processo di risocializzazione.

La Corte ha ribadito quanto già in precedenza affermato, che cioè la scelta degli Stati circa il regime complessivo della propria giustizia penale sfugge in linea di principio al controllo europeo esercitato dalla stessa Corte, purché il sistema non disconosca i principi della Convenzione.

In proposito ha rilevato come le politiche penali europee pongono ormai l'accento sull'obiettivo di risocializzazione e sulla funzione di rieducazione della pena, che riguarda anche i detenuti condannati all'ergastolo, obiettivo sul quale pone l'accento anche la giurisprudenza del Giudice delle leggi italiano.

La Corte ha sottolineato come proprio il sistema penitenziario italiano si fonda sul principio della progressione trattamentale, che è una declinazione della funzione rieducativa: secondo tale principio la partecipazione attiva al programma individuale di rieducazione ed il passare del tempo possono produrre effetti positivi sul condannato, per cui man mano che la detenzione evolve, se effettivamente evolve, il detenuto si vede offrire dal sistema la possibilità di usufruire di misure progressive (che vanno dal lavoro esterno alla liberazione condizionale), destinate ad accompagnarlo nel suo 'cammino verso l'uscita'.

Il Governo italiano ha in proposito sostenuto che nel caso dell'art. 4-*bis* O.P. l'ostacolo rappresentato dalla 'assenza di collaborazione' non è il risultato di un automatismo legislativo, ma è piuttosto la conseguenza di una scelta individuale.

La Corte 'dubita' però della libertà di questa scelta come della opportunità di stabilire una equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità del condannato.

Sotto il primo profilo la Corte ha osservato come la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell'adesione ai valori criminali e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza, ma piuttosto da altre circostanze quali il timore di mettere in pericolo la propria vita o quella dei loro familiari.

E al pari di quanto fatto dalla Corte Costituzionale, anche la Corte EDU ha rilevato come la collaborazione con le autorità non necessariamente riflette un cambiamento di atteggiamento del condannato o una sua dissociazione dall'ambiente criminale, potendo l'interessato essersi determinato alla collaborazione solo per ottenere i vantaggi previsti dalla legge.

Sotto il secondo profilo ha osservato come la sancita equivalenza tra assenza di collaborazione e presunzione assoluta di pericolosità sociale può non corrispondere al reale percorso educativo del ricorrente e come non possa escludersi che la 'dissociazione' dall'ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione.

Invero, la personalità del condannato non resta 'congelata' al momento del reato commesso, ma, come postulato dalla funzione di risocializzazione, può evolvere durante la fase di esecuzione della pena che permette alla persona di rivedere in maniera critica il suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità.

Proprio nell'ipotesi del ricorrente il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che aveva posto fine al regime dell'art. 41-*bis* O.P., aveva indicato i risultati positivi del percorso di risocializzazione del ricorrente, che peraltro non era mai stato sottoposto a sanzione disciplinare e aveva accumulato circa cinque anni di liberazione condizionale per la partecipazione ad un programma di reinserimento.

Il regime denunciato, invece, prevedendo per l'ipotesi di assenza di collaborazione una presunzione assoluta di pericolosità, ha come effetto di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di liberazione: quale che sia il suo percorso durante la detenzione, rischia di non potersi mai riscattare e che la sua punizione rimanga immutabile e insuscettibile di controllo.

In sostanza, il regime posto dall'art. 4-*bis* O.P. collega la pericolosità dell'interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e degli eventuali progressi compiuti dal momento della condanna.

Pur riconoscendo che i delitti per i quali il ricorrente è stato condannato afferiscono a un fenomeno di grave allarme sociale e che il regime denunciato venne introdotto in un contesto emergenziale dopo un episodio estremamente drammatico, la Corte ha affermato però che ciò non può giustificare una deroga alle disposizioni dell'art. 3 della Convenzione che proibiscono in termini assoluti le pene inumane e degradanti.

Peraltro, come osservato in altre pronunce, la funzione di risocializzazione mira a impedire la recidiva e in ultima analisi a proteggere la società.

Ha concluso quindi la Corte che, in base alle considerazioni esposte, la pena alla quale è soggetto il ricorrente, per effetto dell'art. 4-*bis* O.P. della legge sull'ordinamento penitenziario, limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena.

All'esito del suo giudizio la Corte ha pertanto ritenuto che la pena perpetua applicata a Viola Marcello, risultato dell'applicazione combinata dell'art. 22 del codice penale con gli articoli 4-*bis* e 58-*ter* della legge sull'ordinamento penitenziario, non può essere qualificata come "riducibile" ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, nella interpretazione prima riportata, e ha quindi ritenuto sussistente la violazione dello stesso art. 3.

La Corte ha comunque precisato che l'accertamento nel caso al suo esame della violazione della Convenzione non deve essere intesa come possibilità per il ricorrente di prospettarsi una imminente liberazione.

Piuttosto, come indicato al paragrafo 143 della decisione, la natura della violazione accertata impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell'ergastolo che garantisca la possibilità di riesame della pena in modo che sia consentito di valutare se nel corso dell'esecuzione vi sia stata una evoluzione del detenuto e se questi è progredito nel percorso di cambiamento, in modo tale da considerare la detenzione non più giustificata in rapporto ai fini della pena.

Pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della 'dissociazione' dall'ambiente mafioso, la Corte ha considerato che questa rottura possa esprimersi con strumenti diversi dalla collaborazione con la giustizia e dall'automatismo legislativo attualmente in vigore.

La sentenza è stata confermata - ed è divenuta definitiva il 7.10.2019 - con sentenza della *Grande Chambre* cui il Governo italiano era ricorso e che ha anch'essa ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

### **3. La sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale**

#### **§ 3.1 - La sentenza della Corte Costituzionale; a) il dispositivo: permesso premio anche in assenza di collaborazione, ma entro certe condizioni**

Con la sentenza n. 253 del 23.10.2019<sup>11</sup> la Corte Costituzionale, investita della questione dalla Corte di Cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, O.P. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che - ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

La Corte ha altresì esteso in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1 O.P. anche ai detenuti per tutti gli altri delitti elencati nella norma "nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

#### **§ 3.2 - Segue: b) la norma censurata: l'art. 4 bis O.P. e la presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata superabile solo dalla collaborazione**

Appare opportuno indicare il percorso motivazionale seguito dalla Corte che, innanzitutto, definisce il perimetro ed il *thema decidendum* della sentenza: non riguarda la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. *supra* §.2) ma solo ed esclusivamente l'art. 4-bis, comma 1 O.P. e la preclusione assoluta di accesso al permesso premio (non degli altri benefici penitenziari indicati dalla stessa norma) da parte dei condannati - a pena perpetua oppure a pena temporanea - per i reati cosiddetti ostativi elencati nel citato art. 4-bis "in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P. (secondo cui l'utile collaborazione, anche dopo la condanna, consiste nell'essersi adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero nell'aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati)".

La censura attiene, altresì, sempre alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., all'art. 4-bis, comma 1 O.P. in quanto introduce una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P.. Proprio per tale presunzione, assoluta in quanto non superabile se non dalla collaborazione stessa, la disposizione vigente fa sì che le richieste del detenuto di accedere al beneficio del permesso premio

<sup>11</sup> Depositata il 4 dicembre 2019.

debbano dichiararsi in limine inammissibili, senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto da parte del magistrato di sorveglianza (fermi restando i casi di collaborazione inesigibile, impossibile o oggettivamente irrilevante).

**§ 3.3 - Segue: c) la “storia” della norma censurata: come si è giunti alla preclusione assoluta ai benefici in assenza di collaborazione**

La Corte ripercorre quindi le modifiche apportate all'art. 4-*bis* O.P. che, nella prima versione (introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991) prevedeva due “fasce” di condannati:

- 1) per i reati “di prima fascia”, comprendenti l'associazione di tipo mafioso, i relativi delitti satellite, i reati di cui all' art. 630 c.p. e all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990, l'accesso ad alcuni benefici era possibile solo se fossero stati acquisiti “elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”;
- 2) per i reati di “seconda fascia” (omicidio, rapina ed estorsione aggravate, produzione e traffico di ingenti quantità di droga: delitti per i quali le connessioni con la criminalità organizzata erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali, come affermato nella sentenza della Suprema Corte n. 149 del 2018) si richiedeva l'insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti.

Inoltre, era previsto, quale ulteriore requisito per l'ammissione a specifici benefici, tra cui il permesso premio, che i condannati avessero espiato un periodo minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno che non avessero collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P., introdotto nella legge penitenziaria del 1975 dal decreto-legge n. 152 del 1991: il trattamento di maggior rigore per i condannati per reati di criminalità organizzata era realizzato su due piani, fra loro complementari. Da un lato, l'assenza di collegamenti con la criminalità, dall'altro la necessità di verificare per un tempo adeguato l'effettivo percorso di risocializzazione di quanti fossero stati condannati per delitti di criminalità organizzata o eversiva, requisito da cui si prescindeva nei casi in cui il condannato offriva la prova del distacco dal circuito criminale con la propria condotta collaborativa (sentenza C. Cost. n. 68 del 1995).

Dopo la strage di Capaci le “finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva” (sentenza C. Cost. n. 306 del 1993) portano all'approvazione del decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 che modifica l'art. 4-*bis* O.P.

Nei confronti dei condannati per i reati “di prima fascia” si stabilisce che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia (fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili se la collaborazione risulti oggettivamente impossibile o irrilevante e sempre che sussistano elementi tali da escludere in modo certo l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata). La condotta di collaborazione con la giustizia veniva quindi assunta come sola idonea a dimostrare, per *facta concludentia*, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993) è stato previsto, al comma 1-*bis* dell'art. 4 O.P. (decreto-legge del 23 febbraio 2009 n. 11, conv. con mod., nella legge n. 38 del 23 aprile 2009) la possibilità di accesso ai benefici nei casi in cui una utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, ovvero impossibile o si riveli “oggettivamente irrilevante” sempre che, in tale caso, sia stata applicata una delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 114 o 116 c.p.



**§. 3.4 - Segue: d) la motivazione della sentenza: la preclusione assoluta in mancanza di collaborazione non è più compatibile con la Costituzione e con la Convenzione EDU**

La presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti), così introdotta, è assoluta: non può essere superata se non dalla collaborazione stessa ed è proprio questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Già nella sentenza n. 306 del 1993 la Corte Costituzionale, nel ritenere che il requisito della collaborazione fosse espressione di una scelta di politica criminale, evidenziava che non necessariamente la collaborazione è sintomo di credibile ravvedimento, ben potendo essere frutto di valutazioni utilitaristiche, e aggiungeva che la mancata collaborazione non “può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento o emenda” (argomenti richiamati dalla Corte EDU nella sentenza Viola); sottolineava anche che inibire l'accesso ai benefici ai condannati per gravi reati che non collaborano con la giustizia comporta “una rilevante compressione della finalità educativa della pena” e che “la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di “tipi d'autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita in caso di mancata collaborazione”.

La sentenza n. 253 del 2019 muove proprio dalle valutazioni operate nel 1993 per arrivare all'accoglimento delle questioni di costituzionalità ed afferma che non è la presunzione in sé stessa ad essere illegittima, non essendo irragionevole presumere che il condannato che non collabora abbia legami con l'associazione di appartenenza, purché la presunzione sia relativa e possa essere vinta da prova contraria, così rimanendo nei limiti di una scelta costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione sociale e di risocializzazione della pena.

La Corte individua quindi tre profili, distinti ma complementari, per i quali il carattere assoluto della presunzione di attualità contrasta con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Primo profilo. Il congegno normativo introdotto, espressione di una opzione di politica investigativa e criminale, immette nel percorso carcerario del condannato, attraverso il rilievo alla collaborazione anche dopo la condanna, elementi estranei ai caratteri tipici dell'esecuzione della pena, prefigurando una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e possibilità per il detenuto di accedere al trattamento penitenziario. Ma l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena; le ulteriori conseguenze negative derivanti dalla mancata collaborazione non hanno diretta connessione con il reato commesso ma derivano unicamente dal rifiuto del detenuto di prestare la collaborazione. Osserva la Corte che, “garantita nel processo nella forma di vero e proprio diritto, espressione del principio *nemo tenetur se detegere*, la libertà di non collaborare, in fase di esecuzione, si trasforma infatti – quale condizione per consentire al detenuto l'accesso ai benefici – in un gravoso onere di collaborazione che non solo richiede la denuncia a carico di terzi (*carceratus tenetur alios detegere*), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati.”

Secondo profilo. La assolutezza della presunzione impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27, terzo comma Cost. Infatti, la richiesta di permesso premio deve essere in limine dichiarata inammissibile, senza che al magistrato di sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della condizione del detenuto.

Terzo profilo. “Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*” (sentenza n. 268 del 2016; in precedenza n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013; n. 265, n. 139 del 2010; n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982). Orbene, quanto alla regola di esperienza per la quale non ci è rescissione dei legami con la criminalità da parte dell'associato che non collabora, nella fase

cautelare, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari è relativa e può essere vinta dall'acquisizione di elementi dai quali risulti che tali esigenze non sussistono; se invece sussistono, allora, con presunzione iure et de iure sono fronteggiabili solo con la custodia cautelare in carcere (sentenza n. 265 del 2010; ordinanza n. 136 del 2017) sia per le connotazioni del sodalizio sia perché la valutazione è svolta nell'immediatezza del fatto. Invece, nella fase di esecuzione della pena, assume ruolo centrale il trascorrere del tempo che può comportare trasformazioni rilevanti sia della personalità del detenuto sia del contesto esterno (potendosi ipotizzare, ad esempio, che l'associazione criminale di riferimento non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione) ed è questa situazione, prosegue la Corte, che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso premio. E' certo possibile che il vincolo associativo permanga inalterato e vi siano persistenti dimostrati legami del detenuto ma in questi casi vi è l'apposito regime di cui all'art. 41-*bis* O.P., che non è in discussione e la cui applicazione presuppone l'attualità dei collegamenti (sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del 2017). Vi è quindi una lesione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che, a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto presupponga l'immutabilità sia della personalità del condannato, sia del contesto esterno di riferimento.

### **§. 3.5 - Segue: e) la motivazione della sentenza: le condizioni per superare la presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità**

La valutazione degli accadimenti idonei a superare la presunzione di attualità dei collegamenti deve rispondere a criteri di particolare rigore. La presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, è superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi.

Detta acquisizione consente alla magistratura di sorveglianza, attraverso un collegamento con tutte le autorità competenti in materia, di svolgere di ufficio una seria verifica non solo sulla condotta carceraria del condannato ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pur temporaneamente ed episodicamente. L'art 4-*bis*, comma 2 O.P. prevede poi che, ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 (quindi, anche del permesso premio), la magistratura di sorveglianza decide non solo sulla base delle relazioni della autorità penitenziaria ma anche delle dettagliate informazioni acquisite tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente. Inoltre, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 4-*bis* O.P. i benefici in questione non possono essere concessi, ferma restando l'autonomia valutativa del magistrato di sorveglianza, quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, di iniziativa o su segnalazione del Comitato provinciale, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

L'acquisizione di tali informazioni, a partire da quelli di natura economico-patrimoniale è, ad avviso della Corte, criterio già rinvenibile nell'ordinamento ma è criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata, per prevenire la commissione di nuovi reati (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009).

Inoltre, tale regime probatorio rafforzato deve estendersi alla acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali.

**§. 3.6 - Segue: f) la motivazione della sentenza: l'onere di allegazione del condannato**

Di entrambi tali elementi – esclusione dell'attualità di collegamenti e del pericolo di un loro ripristino- grava sul condannato un onere di specifica allegazione e la magistratura di sorveglianza deciderà sia sulla base di tali elementi, sia delle informazioni ricevute dalle autorità sopraindicate, con la precisazione che, fermo il rilievo della motivata segnalazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale, se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono negative, incombe sul detenuto non il solo onere di allegazione di elementi a favore ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno. (Cass. Sez. prima penale, 12.5.1992, n. 1639).

**§. 3.7 - Gli effetti della sentenza riguardo i condannati per reati diversi da quelli di criminalità organizzata e pure richiamati dall'art. 4-bis O.P.**

Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione degli artt. 3 e 37, terzo comma Cost., nei limiti e nei termini sopra indicati.

Va solo qui ricordato che, nell'estendere l'illegittimità costituzionale per il permesso premio dei condannati per tutti gli altri reati di cui all'elenco dell'art. 4-bis O.P., la Corte ha sottolineato che l'assetto iniziale della norma è stato progressivamente modificato nel tempo da una serie di riforme che hanno mutato l'architettura complessiva dell'art. 4-bis O.P. e ne hanno ampliato progressivamente l'ambito di operatività, finendo per contenere una disciplina speciale relativa a un "complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati" (sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014).

Invero, nella norma di cui all'art. 4-bis, comma 1 O.P., vi sono, accanto ai reati espressivi di criminalità organizzata, tra gli altri, reati che non hanno a che fare con tale criminalità o che hanno natura mono-soggettiva (prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed anche quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione).

L'intervento parzialmente ablativo realizzato sui reati di criminalità organizzata di matrice mafiosa deve riflettersi sulle condizioni predisposte dal primo comma della norma censurata in vista dell'accesso al permesso premio dei condannati per tutti gli altri reati di cui all'elenco atteso che se così non fosse, la sentenza della Corte creerebbe una paradossale disparità a danno dei detenuti per reati rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione (ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari) sia il requisito di una collaborazione con la giustizia, sia la dimostrazione dell'assenza di legami con un inesistente sodalizio criminale di originaria appartenenza ed è stata, conseguentemente, estesa la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1 O.P., nei limiti e nei termini già indicati, anche ai detenuti per gli altri delitti ivi contemplati.

**§. 4 - L'inchiesta parlamentare**

A seguito delle due sentenze, la Commissione ha ritenuto necessario avviare un brevissimo ciclo di audizioni non soltanto al fine di approfondire la portata sul piano concreto delle predette pronunce, ma anche allo scopo di provocare un dibattito interno dal quale enucleare valutazioni di politica antimafia in termini di opportunità e spazi di intervento sul piano normativo e non solo. A tale scopo la Commissione, dopo aver costituito un Gruppo di lavoro *ad hoc* composto da dodici

parlamentari<sup>12</sup>, ha audito sul tema il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo<sup>13</sup>, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria<sup>14</sup>, il Presidente della commissione "carceri ed esecuzione della pena" del Consiglio superiore della magistratura<sup>15</sup>, i presidenti di tribunale di sorveglianza di Bologna<sup>16</sup> e Roma<sup>17</sup> e un accademico, esperto della tematica, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli studi Roma Tre<sup>18</sup>.

Sinteticamente, dalle audizioni sono emersi i seguenti temi.

Tutti gli auditi hanno concordato sull'opportunità che una eventuale modifica legislativa riguardi tutti i benefici penitenziari indicati nell'art. 4-*bis* O.P. oltre che la liberazione condizionale, essendo altrimenti prevedibili ulteriori successivi interventi della Corte Costituzionale volti a censurare la presunzione assoluta ove questa venisse mantenuta per i benefici diversi dal permesso premio.

Si è sottolineato, da parte di tutti, come l'intervento del Giudice delle leggi, apparentemente dirompente, sia in realtà attenuato dalla fissazione, in motivazione, di rigide condizioni per superare la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità ed ottenere la concessione del beneficio, che comunque costituirà un'eccezione alla regola (*cf.* §.3.5 *supra*).

Secondo quanto rimarcato da tutti i soggetti auditi, dovrà essere l'istante a fornire gli elementi idonei al superamento della presunzione - ormai relativa- di pericolosità, e nell'iter procedurale volto alla valutazione della richiesta dovranno essere coinvolti diversi soggetti (procuratore nazionale antimafia, procuratore distrettuale della Repubblica, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, amministrazione penitenziaria) per fornire le informazioni e/o i pareri di rispettiva competenza, necessari e necessariamente completi ed esaustivi affinché l'autorità giudiziaria possa formulare il giudizio di assenza di collegamenti e di assenza di pericolo del loro ripristino.

Invero, la valutazione della condizione di pericolosità dell'istante dovrà essere condotta secondo criteri assai rigorosi e il beneficio non potrà essere concesso esclusivamente sulla base della mera dichiarazione di dissociazione, della regolare condotta carceraria e della positiva partecipazione al percorso rieducativo.

Alcuni degli auditi<sup>19</sup> hanno indicato, quale essenziale parametro per valutare l'assenza di collegamenti o con il sistema criminale cui apparteneva il detenuto o con altre associazioni, reti o coalizioni, la considerazione del tenore di vita e della situazione patrimoniale del detenuto stesso e dei suoi familiari.

Si è anche fatto riferimento alla necessità che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa.

---

<sup>12</sup> Senatori: Caliendo, Ciriani, Grasso, Mirabelli, Sudano, Vitali; deputati: Ascari, Ferro, Lupi, Paolini, Salafia, Verini.

<sup>13</sup> Commissione parlamentare antimafia, resoconto stenografico n. 51 del 12 dicembre 2019. Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

<sup>14</sup> Commissione parlamentare antimafia, resoconto stenografico n. 50 del 12 dicembre 2019. Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

<sup>15</sup> Commissione parlamentare antimafia, riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019. Audizione del presidente della commissione "carceri ed esecuzione della pena" del Consiglio superiore della magistratura, Sebastiano Ardita.

<sup>16</sup> Commissione parlamentare antimafia, riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019. Audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo.

<sup>17</sup> Commissione parlamentare antimafia, resoconto stenografico n. 49 dell'11 dicembre 2019. Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi, accompagnato dal Presidente vicario, Maria Teresa Saragnano.

<sup>18</sup> Commissione parlamentare antimafia, riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019. Audizione di Marco Ruotolo, professore ordinario di diritto costituzionale - Università degli studi Roma Tre.

<sup>19</sup> Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo; resoconto stenografico n. 49 dell'11 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi; resoconto stenografico n. 51 del 12 dicembre 2019, audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

I magistrati di sorveglianza hanno poi energicamente ribadito la necessità, ora ancor più cogente a fronte di competenze sempre più articolate e complesse, di implementare gli organici degli uffici di sorveglianza anche per ciò che concerne la dotazione del personale amministrativo.

Variegate invece sono state le posizioni degli auditi in tema di competenza. Alcuni hanno suggerito *de jure condendo* di spostare la competenza a decidere sulle istanze di permesso premio dal magistrato al tribunale di sorveglianza, con l'intervento all'udienza del sostituto procuratore distrettuale anziché del sostituto procuratore generale, con reclamo o alla corte di appello del distretto o al tribunale di sorveglianza di Roma<sup>20</sup>. Altri, invece, hanno segnalato l'utilità di attribuire ad un solo organo la competenza alla valutazione delle istanze al fine di garantire giudizi uniformi, individuandolo nello stesso tribunale di sorveglianza di Roma attualmente competente nella materia di cui all'art. 41-*bis* OP<sup>21</sup>. Sul punto il presidente di detto tribunale, nonché il presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna hanno, tuttavia, sottolineato la necessità di conservare la "giurisdizione di prossimità" propria della magistratura di sorveglianza.

E' stata, altresì, evidenziata l'estrema esiguità del termine (ventiquattro ore) per proporre il reclamo avverso il provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di permesso premio.

In diverse audizioni<sup>22</sup> si è sottolineata la necessità della completezza del fascicolo del detenuto e l'importanza della effettiva realizzazione del SIDET (sistema informativo detenuti) e del fascicolo elettronico.

## §. 5 - Conclusioni, prospettive e criteri di riforma

Nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, si sia pronunciata solo sui permessi premio, dichiarando l'incostituzionalità della presunzione assoluta prevista dal comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P., si ritiene che lo stesso principio debba estendersi agli altri benefici di cui al comma 1, ivi compresa la liberazione condizionale di cui all'art. 176 c.p. La stessa Corte Costituzionale, peraltro, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la preclusione contenuta nel nuovo ordinamento penitenziario minorile (art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 121 del 2018), rimuovendo la previsione che richiedeva, ai fini della concessione delle misure premiali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, l'applicazione dell'art. 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis* O.P. (sentenza C. Cost. n. 263/2019).

L'orientamento oramai espresso dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU segna il destino di qualsiasi intervento legislativo futuro che voglia riproporre degli automatismi.

Inutile introdurre norme che precludano la valutazione della posizione del detenuto in espiatione pena per questi titoli di reato; sarebbero in breve tempo caducate dalla Corte Costituzionale o esporrebbero lo Stato italiano ad altre condanne da parte della CEDU.

Secondo quanto affermato all'esito dei giudizi, contrasterebbe con i nostri principi costituzionali e, in particolare, con l'art. 27 della Costituzione, impedire alla magistratura di sorveglianza una valutazione in concreto, caso per caso, vincolandola ad una dichiarazione *in limine*

<sup>20</sup> Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo; resoconto stenografico n. 50 del 12 dicembre 2019, audizione del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

<sup>21</sup> Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente della commissione "carceri ed esecuzione della pena" del Consiglio superiore della magistratura, Sebastiano Ardita; resoconto stenografico n. 51 del 12 dicembre 2019, audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

<sup>22</sup> Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo; resoconto stenografico n. 49 dell'11 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi; resoconto stenografico n. 50 del 12 dicembre 2019, audizione del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

di inammissibilità della richiesta di accedere ai benefici, sul presupposto dell'assenza di collaborazione del condannato.

Ora che la presunzione assoluta di pericolosità dei soggetti condannati per i reati previsti dall'art. 4-*bis* O.P., prima superabile esclusivamente dalla condotta di collaborazione, è stata sostituita da una presunzione relativa, secondo quanto suggerito dalla stessa Corte Costituzionale, la "valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionali alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo".

E' infatti importante sottolineare come sia dovere del legislatore adottare ogni misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, elaborando norme di legge che assicurino la protezione contro il crimine organizzato.

Come affermato dal giudice Wojtyczek nell'*opinione dissenziente* allegata alla sentenza della Corte EDU sopra citata, l'art. 2 della Convenzione impone alle parti contraenti non solo di astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illegale, ma anche di prevedere misure appropriate per proteggere la vita umana, e in particolare di adottare un sistema giuridico ed amministrativo idoneo a dissuadere dal commettere delle violazioni contro la persona, che si basi su un meccanismo di prevenzione, repressione e sanzionatorio delle violazioni. Questo obbligo riguarda in particolare la protezione contro il crimine organizzato: "le parti contraenti hanno l'obbligo di adottare delle misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali e a tal fine è cruciale distruggere la solidarietà tra i membri delle organizzazioni e infrangere la relativa legge del silenzio (sentenza Makaratzis v. Grecia n. 50385/99) e le Autorità nazionali devono adottare le misure idonee, tenuto conto delle circostanze specifiche del loro paese".

Ricorda la Corte costituzionale che l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso "implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo"<sup>23</sup>.

Al fine di pervenire alla precisazione degli elementi necessari a superare la presunzione di pericolosità, il giudice delle leggi ha richiamato l'evoluzione dell'art. 4-*bis* O.P., segnalando come, prima dell'introduzione del requisito della collaborazione con la giustizia, l'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991 già stabiliva per i reati "di prima fascia", comprendenti i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, l'associazione di tipo mafioso, i reati aggravati dal metodo mafioso e agevolanti l'associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che l'accesso ai benefici fosse possibile solo previa acquisizione di "elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e il pericolo di ripristino di tali collegamenti".

L'elenco dei reati "di prima fascia" operato dalla Corte Costituzionale induce ad una riflessione, nell'eventuale proposta di introduzione di modifiche normative all'art. 4-*bis* dell'O.P., che possa limitare proprio a tali delitti il regime probatorio rafforzato, richiedendo, per le altre fattispecie delittuose, allo stato equiparate quanto ad ammissione ai benefici, per le quali la connessione con la criminalità organizzata risulta eventuale, il requisito della "insussistenza di elementi tali da fare ritenere attuali i citati collegamenti".

Occorre allora fissare un altro tipo di doppio binario, che per i reati sopra indicati - nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, O.P. - preveda non un trattamento diverso e più rigoroso ma un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con la scansione più rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale.

<sup>23</sup> In materia cautelare, C. Cost. n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017.

Questo doppio binario trova giustificazione nel fatto accertato nella sentenza passata in giudicato e nelle peculiari tipologie di tali reati, dietro i quali si muovono logiche del tutto differenti rispetto ad altre fattispecie criminose.

Si propone per i suddetti reati connessi con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, che l'attività di acquisizione degli *“elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”*, debba passare attraverso una allegazione proveniente dalla stessa parte istante. Dovrà gravare sul condannato, quindi, fornire allegazioni, basate su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali, dell'esclusione del mantenimento dei contatti con l'organizzazione mafiosa e del pericolo di ripristino.

Si tratta, quindi, di elaborare dei criteri che consentano di individuare le condizioni al ricorrere delle quali la magistratura di sorveglianza possa procedere ad una verifica individualizzante ai fini della decisione in merito all'istanza di accedere ai benefici previsti dal comma 1 dell'art. 4-bis O.P. Impedire *tout court* al condannato non collaborante l'accesso ai benefici penitenziari significherebbe, alla luce dei principi fissati dalle Corti, frustrare gli obiettivi di risocializzazione e vanificare la finalità rieducativa della pena.

Se è pur vero che il trascorrere del tempo, fattore che non può non essere adeguatamente vagliato in relazione al condannato in fase di esecuzione della pena, determina mutamenti importanti nell'intimo del detenuto, deve ritenersi, come segnalato dalla Corte Costituzionale, che non potrà essere sufficiente a vincere la presunzione di pericolosità la sola regolare condotta carceraria o la mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno una soltanto dichiarata dissociazione.

Occorrerà l'acquisizione *“di altri, congrui e specifici elementi”*. Quindi l'istanza di concessione dei benefici non potrà essere generica, ma dovrà contenere una *“specifica allegazione”* degli elementi che comprovino le condizioni richieste; in assenza di tale specifica allegazione, la magistratura di sorveglianza potrà dichiarare inammissibile l'istanza.

Altri elementi e circostanze che la magistratura di sorveglianza potrà e dovrà valutare ai fini della concessione dei benefici possono essere, a titolo esemplificativo: il perdurare o meno della operatività del sodalizio criminale; il profilo criminale del condannato e la sua posizione all'interno dell'associazione; la capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; l'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; la valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; le disponibilità economiche del condannato all'interno degli istituti penitenziari nonché quelle dei suoi familiari; e così via.

L'acquisizione di tali elementi imporrà l'avvio delle verifiche che vedranno impegnate le autorità competenti a fornire le necessarie informazioni: procura nazionale antimafia e antiterrorismo, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, direzione del carcere.

La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo avrà un ruolo centrale in quanto dovrà porsi quale autorità di raccolta di informazioni provenienti dal territorio attraverso le procure distrettuali competenti territorialmente sia in relazione al luogo di svolgimento del processo definito con sentenza di condanna a carico dell'istante, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento.

La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo dovrà, inoltre, acquisire attraverso le procure distrettuali le informazioni di natura economico-patrimoniale sulla persona del condannato e del nucleo familiare e delle persone collegate, accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In tal senso si propone di estendere l'applicazione dell'art. 79 del codice antimafia (*“Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione”*) anche nei confronti dei condannati per tutti i delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis O.P.

Occorrerà prevedere un termine ampio per l'acquisizione di tali pareri, dal momento che essi dovranno essere preceduti da un'attività di raccolta di informazioni. Può ritenersi congruo un termine di 30 giorni<sup>24</sup>, prorogabile una sola volta da parte del giudice di sorveglianza.

Passando ora ad esaminare gli altri reati previsti dal comma 1, occorre tener conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, nell'esaminare l'architettura complessiva dell'art. 4-bis O.P., ha rilevato che una serie di riforme ne ha ampliato l'ambito di operatività, inserendo numerose altre fattispecie criminose nella lista dei reati "ostativi" e che *"l'art. 4-bis O.P. ha così progressivamente allargato i propri confini, finendo per contenere, attualmente, una disciplina speciale relativa, ormai, a un <<complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati>>." "Accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità organizzata, compaiono ora, tra gli altri, anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalità, ovvero che hanno natura mono-soggettiva"*.

Trattasi di fattispecie di reato cui il legislatore, anche se non espressione di un contesto criminale organizzato, ha voluto attribuire un particolare disvalore e le ha di conseguenza inserite nell'art. 4-bis O.P.

Per questi reati ciò che andrà valutato ai fini della concessione dei benefici non sarà, quindi, la sussistenza di collegamenti, bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società.

A tale fine dovranno essere acquisite informazioni tramite questure e prefetture.

Anche per questi reati la magistratura di sorveglianza valuterà la pericolosità sociale in base a nuovi elementi che possono esemplificativamente indicarsi nella sopravvenienza di nuove incriminazioni, nella commissione di significative infrazioni disciplinari, nell'esito del trattamento penitenziario: a tal proposito rileveranno in positivo circostanze quali il risarcimento dei danni materiali e morali, la prognosi di conformità della futura condotta di vita al rispetto della legalità e delle regole dettate dall'ordinamento, la sussistenza di concrete e congrue condotte riparatorie, anche di natura non economica, l'essersi distinti per comportamenti particolarmente lodevoli, la valutazione critica del vissuto criminale, ed altro.

Per entrambe le categorie di reati si propone, infine, che condizione per ottenere i benefici sia l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, accertate con sentenza penale o civile passata in giudicato, salvo che il condannato istante dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

E' appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione 'privilegiata' di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-ter O.P.

Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di

---

<sup>24</sup> Termine peraltro già previsto dal comma 2 dell'art. 4-bis O.P. nel caso di informazioni acquisite per il tramite del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.



sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 69<sup>25</sup> e 70<sup>26</sup> O.P. In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, sono state prospettate dai diversi soggetti auditi differenti soluzioni di riforma.

Secondo un primo orientamento sarebbe necessario istituire una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell'accesso ai benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, così come previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2-*quiquies* O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l'applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41-*bis* O.P.

---

<sup>25</sup> Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: "Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge." In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale). Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

<sup>26</sup> Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 70 O.P.: "Art. 70. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, (...) la revoca o cessazione dei suddetti benefici ((nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata)), il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. 3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche. 4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. 5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4. 6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. 7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. 8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 9. (comma abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Secondo tale orientamento la concentrazione della competenza in un unico tribunale ovierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe, cui si incorrerebbe qualora venisse mantenuto l'attuale sistema che affida al magistrato ovvero al tribunale di sorveglianza del luogo ove è ristretto il detenuto la decisione in merito alla concessione dei benefici penitenziari. In proposito si è prospettato come la valutazione in questione, fino ad ora caratterizzata dal più volte sottolineato 'automatismo', presenta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 253/2019, un elevato tasso di discrezionalità che apre, quindi, il varco al rischio di valutazioni difformi.

Tuttavia, la soluzione in questione finirebbe con il creare una giurisdizione 'speciale' con possibili profili di incostituzionalità. Peraltro, l'istituzione di una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma appare poco consona alle caratteristiche proprie della fase esecutiva della pena nella quale prevalgono le esigenze di prossimità<sup>27</sup>.

Diversa soluzione è quella che attribuirebbe al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in merito a tutti i benefici previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P., laddove l'attuale disciplina contenuta nell'art. 30-bis O.P. attribuisce al magistrato di sorveglianza, organo monocratico, la decisione sulla concessione del permesso premio, con successivo eventuale reclamo al tribunale di sorveglianza.

Tale soluzione presenterebbe il pregio di garantire un giudizio collegiale, con la presenza anche dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, e quindi una valutazione frutto di una più articolata ponderazione<sup>28</sup>.

Per *contra*, seppure con riferimento al solo permesso premio, aderendo a tale impostazione verrebbe meno l'attuale previsione di tre gradi di giudizio; qualora si volesse mantenerli, si potrebbe ipotizzare la possibilità di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ad un organo di seconda istanza, quale una sezione territoriale della corte d'appello integrata dalla presenza di esperti.

Si è anche ipotizzato che sia sempre il tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sui reclami avverso i provvedimenti in materia di permessi premio emessi dai tribunali di sorveglianza territoriali: quest'ultima soluzione, però, porrebbe il problema di individuare l'organo competente a giudicare sul reclamo proposto avverso un provvedimento di primo grado dello stesso Tribunale di sorveglianza di Roma.

La Commissione, tuttavia, ritiene che la soluzione più equilibrata e rispondente alle esigenze di assicurare una valutazione collegiale e particolarmente ponderata laddove si tratti di condannati per reati di criminalità organizzata, eversiva o terroristica, sia quella di prevedere per quei benefici in cui è competente attualmente in prima istanza il magistrato di sorveglianza, un "doppio binario", cioè di attribuire direttamente la competenza al tribunale di sorveglianza in relazione ai reati associativi, mentre per gli altri reati, di natura monosoggettiva, previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P. mantenere la competenza del magistrato di sorveglianza.

Per tale ultima ipotesi appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio. Tale termine appare esiguo e non rispondente sia all'esercizio effettivo del diritto di difesa del condannato sia alle esigenze di natura special-preventive in caso di reclamo da parte del P.M. Ai fini di una maggiore

---

<sup>27</sup> "(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una serie di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce". Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

<sup>28</sup> Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: "(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)".

coerenza complessiva del sistema, si propone di prevedere il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento. A tale proposito, la Cassazione, sezione prima penale, ha proprio di recente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma 3, O.P. in relazione all'art. 30-*ter* comma 7, O.P. “*nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo ... è pari a 24 ore*” indicando come possibile termine diverso quello di quindici giorni previsto dall'art. 35-*bis* O.P. per il reclamo giurisdizionale avverso gli atti dell'Amministrazione penitenziaria asseritamente lesivi di diritti (ordinanza di rimessione emessa nell'udienza del 30 ottobre 2019)<sup>29</sup>.

Appare, inoltre, opportuno coordinare l'art. 4-*bis* O.P. con le pronunzie della Corte Costituzionale che si sono succedute (n. 239 del 22.10.2014, n. 263 del 5.11.2019) e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale.

Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in ragione dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P., sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto - SIDET. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscano l'aggiornamento e la completezza del fascicolo, affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o tribunale di sorveglianza, oltretutto dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici penitenziari.

Infine, per garantire una conoscenza completa delle vicende processuali dell'istante, la Commissione ribadisce l'urgenza dell'istituzione, della realizzazione e conseguente implementazione della banca-dati nazionale dei carichi pendenti, strumento ora più che mai indispensabile anche per la magistratura di sorveglianza, anche per meglio valutare le istanze presentate.

---

<sup>29</sup> Vedi audizione di Marco Ruotolo, professore ordinario di diritto costituzionale - Università degli studi Roma Tre, 10 dicembre 2019.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 12 maggio 2020

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate. Lo invita pertanto, sotto la sua responsabilità, a comunicare alla Commissione i nominativi delle persone presenti, che eventualmente interverranno nel corso della seduta.

Silvio BRUSAFERRO, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, informa la Commissione che sono presenti la dottoressa Federica Scaini e il dottor Giulio D'Antoni, il quale cura la parte tecnica relativa al collegamento. Svolge quindi una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Manfredi POTENTI (*Lega*), Chiara BRAGA (*PD*), Giovanni VIANELLO (*M5S*), Tullio PATASSINI (*Lega*), i senatori Paola NUGNES (*MISTO*), Pietro LOREFICE (*M5S*), Luca BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Silvio BRUSAFERRO, *presidente dell'Istituto superiore di sanità* e Federica SCAINI, *Istituto superiore di sanità*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte di modifica e di osservazioni alla proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria è prorogato a domani, 13 maggio 2020.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 15,55.

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 12 maggio 2020

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Raffaele VOLPI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### AUDIZIONI

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Fabrizio PALERMO, Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti S.p.A., accompagnato dall'avvocato Davide COLACCINO, Direttore Affari Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Fabrizio PALERMO, *Amministratore delegato di Cassa depositi e Prestiti S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (*FdI*), il deputato Enrico BORGHI (*PD*) e i senatori Ernesto MAGORNO (*IV*) e Paolo ARRIGONI (*Lega*), ai quali risponde Fabrizio PALERMO, *Amministratore delegato di Cassa depositi e Prestiti S.p.A.*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Palermo, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 12 maggio 2020

**Plenaria**  
**45ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
LEONE

*indi della Presidente*  
VALENTE

*È presente, in videoconferenza, la dottoressa Simona Lanzoni,  
seconda Vicepresidente di GREVIO.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La Vice Presidente LEONE (M5S) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengono che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

**Audizione della seconda Vicepresidente di GREVIO, organo indipendente di monitoraggio della Convenzione di Istanbul presso il Consiglio d'Europa sul rapporto GREVIO per l'Italia**

La Vice Presidente LEONE (*M5S*) introduce l'audizione della seconda Vicepresidente di GREVIO, dottoressa Simona Lanzoni.

La dottoressa LANZONI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audita la presidente VALENTE (*PD*), nonché le senatrici RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e LEONE (*M5S*), alle quali risponde la dottoressa LANZONI.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La PRESIDENTE propone quindi di proseguire i lavori in seduta segreta al fine di acquisire e citare per esteso l'acquisizione di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 12,05.*